



LEO LECTURES 6

**MARINA
CALLONI**

Dalla sovranità territoriale alla sovranità digitale.
Trasformazioni e paradossi del corpo sovrano

Π2° eum



**MARINA
CALLONI**

**Dalla sovranità territoriale
alla sovranità digitale.
Trasformazioni e paradossi
del corpo sovrano**

Leo Lectures

6

La collana raccoglie le *Lectiones Magistrales* tenutesi alla Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" – Università di Macerata.

Direttrice della collana: Carla Danani

Comitato scientifico: Consiglio Direttivo della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi"

The series collects the Lectiones Magistrales held at the Advanced Studies School "Giacomo Leopardi" – University of Macerata

Series Director: Carla Danani

Scientific Committee: Directive Council of the Advanced Studies School "Giacomo Leopardi"

Isbn 979-12-5704-108-3 (cartaceo)

Isbn 979-12-5704-109-0 (PDF)

Prima edizione: settembre 2026

2026 eum – Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini – via XX settembre, 5

62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Educating
Future
Citizens



**scuola di studi superiori
giacomo leopardi**

UNIVERSITÀ DI MACERATA



ASSI
ALLEANZA SCUOLE
SUPERIORI D'ATENEIO

Nell'ambito del Progetto "Educating Future Citizens" finanziato dal D.M. 291/2024 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione e ricerca, Componente 1, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate"

Il presente testo rielabora il ciclo di lezioni su *Teorie della sovranità*, tenuto dal 7 al 9 maggio 2025 presso la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università degli Studi di Macerata. Un sentito ringraziamento va alla prof.ssa Carla Danani per l’attenzione, la disponibilità e il costante dialogo, così come alle studentesse e agli studenti, le cui discussioni hanno rappresentato un prezioso momento di confronto e approfondimento.

Introduzione. Ripensare la sovranità

Le trasformazioni dell'idea di sovranità costituiscono il filo conduttore del presente saggio, che intende interrogare, a partire da esse, la configurazione della politica moderna, la questione della cittadinanza e i presupposti stessi della democrazia contemporanea in senso sovranazionale.

In un contesto storico segnato dalla progressiva ridefinizione dei confini del politico, infatti, la relazione tra potere, territorio e appartenenza non può più essere pensata nei termini relativamente stabili, così come aveva caratterizzato la modernità statuale. La crescente interdipendenza globale, i processi di deterritorializzazione del potere e l'emergere di nuove forme di soggettivazione politica impongono di ripensare criticamente il significato stesso della cittadinanza, oltre che della sovranità.

Il contributo affronta tale problema adottando una prospettiva genealogica e ricostruttiva, orientata a individuare le condizioni storiche e teoriche che hanno reso possibile l'affermazione delle forme moderne della cittadinanza e le successive trasformazioni del loro statuto politico e giuridico. In questo quadro, il

concetto di sovranità viene assunto come categoria centrale dell'analisi, nella misura in cui esso ha costituito, a partire dalla modernità, il principio ordinatore dell'assetto politico-giuridico e il fondamento della relazione tra individuo e comunità politica.

Attraverso la ricostruzione delle principali metamorfosi della sovranità come *corpo politico* – dalla figura del sovrano alla sovranità popolare, fino alle tensioni introdotte dalla dimensione globale e digitale – il saggio intende mettere in risalto le forme contemporanee della cittadinanza e i loro presupposti impliciti. L'ipotesi di fondo è che le trasformazioni della sovranità nell'età digitale non riguardino esclusivamente l'organizzazione del potere, ma investano più radicalmente le modalità attraverso cui vengono definiti l'appartenenza politica, l'esercizio dei diritti e le condizioni della partecipazione democratica.

I corpi mutevoli della sovranità: una ricostruzione genealogica

Il concetto di sovranità rappresenta uno dei nuclei teorici costitutivi della modernità politica e della riflessione sullo Stato. A partire dal XVII secolo, tale

costrutto emerge con determinazione quale principio fondativo di un potere che si viene a definire per la sua capacità in ultima istanza di decidere di per sé, non riconoscendo alcuna autorità superiore entro un determinato ordine politico e territoriale. Entro tale configurazione, la sovranità non designa semplicemente una forma di potere tra le altre, poiché rappresenta il punto di chiusura dell'ordinamento, tale da garantirne l'unità e la coerenza.

Già la sua radice etimologica (*superanus*) rinvia a una posizione di superiorità che non va intesa in senso meramente gerarchico, bensì come eccedenza strutturale rispetto agli altri poteri. Si tratta di uno "stare sopra" che implica la facoltà di istituire l'ordine, di conferirgli forma e, soprattutto, di sospenderlo o rifondarlo nel momento della decisione. In questo senso, la sovranità si configura nella modernità come il principio originario dell'ordine giuridico-politico, che ne fonda la validità senza dover essere pienamente ricondotto a sua volta a un ulteriore fondamento di legittimazione.

Tuttavia, proprio in quanto principio fondativo, la sovranità non può essere pensata come un'entità astratta o indeterminata, poiché è sempre stata concepita come storicamente e politicamente situata. Infatti,

viene esercitata entro un determinato spazio, si riferisce a un preciso ordinamento e si incarna in una figura - individuale o collettiva - che ne assume la funzione. Questa dimensione situata introduce una tensione intrinseca tra il carattere assoluto del potere sovrano e le condizioni concrete del suo esercizio.

Ne consegue che la questione della sovranità eccede la mera definizione del potere e si apre al problema della sua legittimazione. Se chi è sovrano fonda l'ordine, quale è il fondamento che può a sua volta dirsi legittimo? Quale principio rende valido quel "sopra" da cui dipende l'intero edificio normativo e giuridico-politico? Ed è precisamente in questo scarto - tra esercizio e giustificazione, tra decisione e fondamento - che si iscrive la riflessione moderna e contemporanea sulla sovranità, rivelandone il carattere costitutivamente problematico e mai definitivamente risolto.

Nella transizione dalla tarda età medievale alla modernità, questo concetto trova una delle sue prime sistematizzazioni teoriche nella figura del sovrano, come emerge nella riflessione di autori quali Jean Bodin e, successivamente, Thomas Hobbes.

In questa fase, la sovranità si presenta assoluta e strettamente connessa a un territorio definito: il potere del sovrano si esercita su uno spazio delimitato,

e il corpo del sovrano tende a identificarsi simbolicamente con il corpo politico nel suo insieme. Tale identificazione trova una delle sue espressioni più note nella dottrina dei “due corpi del re” (secondo gli studi di Ernst H. Kantorowicz) dove il corpo fisico del monarca si intreccia con il corpo mistico e perpetuo dello Stato.

Con l'avvento dello Stato moderno e, soprattutto, con le rivoluzioni costituzionali tra XVII e XIX secolo, il concetto di sovranità subisce una trasformazione radicale. La legittimazione del potere non risiede più esclusivamente nella persona del sovrano, ma si trasferisce progressivamente al popolo. La sovranità popolare diviene così il fondamento delle costituzioni liberali, segnando il passaggio da una concezione personalistica del potere a una concezione impersonale e istituzionalizzata. Tuttavia, questo mutamento non implica l'abbandono della dimensione territoriale. Al contrario, lo Stato nazionale moderno continua a strutturarsi come un'unità politico-territoriale, entro la quale il popolo esercita la propria sovranità attraverso istituzioni rappresentative e meccanismi giuridici.

Nel corso del XX secolo, tale modello viene ulteriormente articolato e messo in discussione. Da un lato, l'emergere di ordinamenti sovranazionali e di proces-

si di integrazione regionale – come nel caso dell’Unione Europea – introduce forme di condivisione e limitazione della sovranità statale, che non possono più essere pensate esclusivamente in termini di assolutezza e indivisibilità. Dall’altro lato, la globalizzazione economica e la crescente interdipendenza tra Stati erodono la capacità dei singoli ordinamenti di esercitare un controllo pieno ed esclusivo sul proprio territorio.

È tuttavia con l’avvento della dimensione digitale che la relazione tra sovranità e territorio viene sottoposta alla sfida più radicale. Lo spazio digitale, per sua natura deterritorializzato, sfugge ai confini tradizionali dello Stato e introduce nuove forme di potere, esercitate da attori non statali come le grandi piattaforme tecnologiche.

In questo nuovo contesto, si viene a parlare sempre più frequentemente di “sovranità digitale”, intesa come la capacità di controllare infrastrutture, dati e flussi informativi che attraversano e ridefiniscono lo spazio politico. Tale nozione non sostituisce semplicemente la sovranità territoriale, ma la riconfigura, aprendo interrogativi cruciali circa la titolarità del potere, i limiti della giurisdizione e le nuove forme di governance globale.

Alla luce di queste trasformazioni e ambivalenze, il presente studio si propone di ricostruire genealogicamente il concetto di sovranità lungo tre direttrici principali:

- in primo luogo, la sua configurazione classica, centrata sulla figura del sovrano e sulla sua pretesa di assolutezza;
- in secondo luogo, la sua evoluzione nello Stato moderno e costituzionale, con l'emergere della sovranità popolare;
- infine, le sue più recenti metamorfosi nell'epoca della globalizzazione e della digitalizzazione, che impongono una riconsiderazione critica dei presupposti teorici della sovranità stessa e delle forme attraverso cui essa può essere esercitata nel nuovo contesto geopolitico.

La terza direttrice riceve qui un approfondimento maggiore, poiché le configurazioni della sovranità digitale risultano meno consolidate nella letteratura rispetto a quelle della sovranità classica e costituzionale, oggetto di una lunga e consolidata tradizione di studi. Per tale ragione, la riflessione sulle nuove forme di sovranità richiede una ricostruzione più analitica.

Sovranità in movimento: corpo e potere

Per comprendere la sovranità non è sufficiente definirla nei termini classici di potere supremo e indipendente. Occorre piuttosto coglierla nella sua dimensione dinamica, come pratica in atto, come processo in movimento e in continua trasformazione.

In linea con quanto delineato nell'introduzione, la sovranità non si lascia esaurire in una formula giuridica o in una definizione politica statica, poiché si configura come un dispositivo complesso che attraversa e riorganizza costantemente le relazioni tra potere, legittimità e territorio.

Tradizionalmente, la sovranità è stata intesa come espressione dell'*auctoritas*, di un potere che si impone in quanto tale, capace di decidere in ultima istanza e di non riconoscere alcuna autorità superiore. In questa prospettiva, il sovrano è colui che occupa il vertice dell'ordine politico, distinguendosi radicalmente da chi è soggetto al suo comando. E tuttavia, già in questa configurazione apparentemente monolitica, la sovranità rivela una tensione costitutiva: essa è sempre sovranità *su* qualcuno o qualcosa, ma anche la sovranità è esercitata *tra* soggetti che si riconoscono reciprocamente come eguali sul piano formale, come avviene nel sistema degli Stati e nei modelli costituzionali.

Questa ambivalenza mostra come la sovranità non sia mai un dato semplice, bensì il risultato di una relazione: una struttura che implica simultaneamente inclusione ed esclusione, subordinazione ed equivalenza, unità e pluralità, come ben esemplificato nella determinazione dell'idea di cittadinanza, come vedremo.

Anche quando si presenta come potere assoluto, essa è attraversata da limiti interni ed esterni, da conflitti e da negoziazioni che ne ridefiniscono continuamente il significato. In questo senso, la definizione classica della sovranità come potere ultimo e indiscutibile appare più come un ideale regolativo che come una realtà storica pienamente realizzata.

La modernità politica ha ulteriormente riorganizzato, complicato e “superato” il quadro teologico-politico delineatosi nel Medioevo, che era seguito al declino dell'*auctoritas* e dell'*imperium* romano.

Con il progressivo declino del fondamento religioso dell'autorità, la legittimazione del potere si sposta dal sovrano al popolo, inaugurando la stagione della sovranità popolare. Tuttavia, questo spostamento non elimina il problema della fondazione, bensì lo riformula.

Se il popolo è il nuovo soggetto sovrano, resta aperta la questione di come esso possa esprimere una volontà

unitaria, attraverso quali istituzioni e secondo quali criteri di giustificazione. La sovranità, lungi dall'essere risolta, si moltiplica nei dispositivi rappresentativi, nelle costituzioni, nelle pratiche giuridiche che al contempo la limitano e la rendono possibile.

Le domande fondamentali rimangono così irrisolte e, anzi, vengono a radicalizzarsi: chi decide davvero? In base a quale legittimità? Su quale fondamento si può riconoscere la validità di un'autorità o la giustezza di una decisione?

Questi interrogativi mostrano come la sovranità sia intrinsecamente instabile, esposta a una continua ridefinizione storica. Essa si costituisce all'incrocio tra diritto, teologia, filosofia e politica, venendo costantemente rimessa in discussione da trasformazioni sociali, crisi istituzionali e innovazioni tecnologiche, come vedremo più avanti.

Nel contesto contemporaneo, segnato dalla globalizzazione, dalla crisi della rappresentanza, dall'emergere di reti transnazionali e da dispositivi digitali, la sovranità appare sempre meno riconducibile a un centro unitario. Il potere si diffonde, si frammenta, si esercita attraverso molteplici livelli e attori, spesso al di là dei confini statuali. In questo scenario, parlare di sovranità significa confrontarsi con una pluralità di

forme di autorità che si sovrappongono, competono e si ibridano.

È in questa prospettiva che il riferimento al *corpo politico* diventa filosoficamente decisivo.

La sovranità, infatti, non si dà mai in forma puramente astratta. Essa ha sempre bisogno di incarnarsi, di rendersi visibile e operativa attraverso un corpo, reale o fittizio che sia.

Nella modernità, questo “corpo” della sovranità conosce una serie di successive incarnazioni: dapprima nella figura del sovrano (ancora inscritta in un orizzonte teologico-politico, in cui il pontefice media simbolicamente tra terra e cielo), quindi nello Stato (che ne territorializza l'esercizio entro confini materiali definiti) e poi nel popolo (il cui corpo oscilla tra la concretezza dei cittadini e l'astrazione rappresentativa). Oggi, tale traiettoria sembra approdare a una forma inedita di super-territorialità digitale, che al tempo stesso si colloca entro e oltrepassa i limiti dello spazio politico tradizionale.

Tuttavia, l'incarnazione storicamente determinata della sovranità – sia essa corporea o finzionale – non è mai neutrale: ogni configurazione del corpo politico presuppone infatti una specifica concezione dell'unità, nonché particolari modalità di rappresentazione, rappresentanza e appartenenza.

Il *body politic*, lungi dall'essere un'entità compatta, è attraversato da differenze, tensioni e conflitti che ne impediscono la piena coincidenza con qualsiasi forma istituzionale. Esso eccede sempre le rappresentazioni che pretendono di racchiuderlo, aprendo uno spazio di instabilità in cui la sovranità viene continuamente contestata, redistribuita o ridefinita. In questo senso, la sovranità può essere compresa come una funzione mobile, che prende forma attraverso le modalità con cui il corpo politico viene immaginato, costruito e governato. *Analizzare la sovranità a partire dal corpo politico* significa allora interrogare, tanto più nel contesto della crisi attuale della democrazia, non solo chi detiene il potere, ma anche attraverso quali dispositivi esso si rende visibile e legittimo, quali soggetti riesce a includere o, al contrario, tende a escludere, e quali forme di vita rende concretamente possibili.

La crisi delle democrazie rappresentative si manifesta infatti anche come crisi del corpo politico: una frattura tra rappresentazione e rappresentanza, tra il popolo come soggetto sovrano e le sue effettive modalità di espressione istituzionale.

È proprio in questo spazio, insieme simbolico e materiale, che si giocano attualmente tanto la legittimità quanto le tensioni e le pratiche della

sovranità. Si tratta di un campo instabile e in continuo cambiamento, come ricorda anche Galli, in cui il potere non può più limitarsi a imporsi, ma deve continuamente giustificarsi, rendersi riconoscibile e rinegoziare le proprie forme, esponendosi così strutturalmente alla contestazione e alla trasformazione, a partire dalla stessa riformulazione della tradizionale idea di sovranità e di corpo politico.

Il corpo sacro del re: la sovranità come teologia politica

Una ricostruzione semantica e genealogica dell'idea di sovranità rinvia inevitabilmente al Medioevo, quando – pur in assenza di una concettualizzazione pienamente sviluppata nei termini moderni –, la sovranità si manifesta già come pratica effettiva e come una forma simbolica politicamente funzionale. Non è ancora un concetto giuridico sistematizzato, ma è di fatto un dispositivo incarnato che struttura il rapporto tra potere, autorità e ordine del mondo. In questo senso, per comprendere la sovranità medievale è necessario abbandonare una prospettiva puramente definitoria e coglierla invece nella sua dimensione performativa e rappresentativa.

L'analisi di Ernst Kantorowicz in *I due corpi del re* (1957) offre al proposito una chiave interpretativa decisiva. La dottrina del duplice corpo del sovrano – il *corpus naturale* e il *corpus mysticum* – non va intesa come una semplice costruzione teologica, ma come una vera e propria tecnologia del potere. Tale rappresentazione rende possibile concepire simultaneamente la finitezza del corpo umano e l'infinità dell'autorità politica, articolando una relazione complessa tra persona, istituzione e territorio.

Il corpo naturale del re è situato, contingente, esposto alla finitudine: occupa uno spazio determinato ed esercita il comando entro un territorio concreto. È tuttavia il corpo politico a conferire a questa presenza una dimensione eccedente rispetto a ogni localizzazione empirica. In quanto *corpus mysticum*, esso non è circoscrivibile né coincide pienamente con il corpo fisico del sovrano; piuttosto lo attraversa e lo legittima, configurandosi come un'eccedenza irriducibile.

Va però rilevato che questo corpo regale – insieme fisico e mistico – è stato pensato, nella tradizione teologico-politica occidentale, come corpo implicitamente maschile. La sua pretesa di rappresentare l'universale poggiava anche sulla presunta neutralità di un corpo sessuato al maschile, questione su cui si tornerà nelle conclusioni.

È proprio nello scarto tra questi due corpi – materiale e mistico – che si apre lo spazio proprio della sovranità: uno spazio in cui il potere si radica nel territorio senza mai esaurirsi in esso.

La sovranità medievale, dunque, si costituisce precisamente in questa duplicità. Da un lato, essa è profondamente territoriale: il re governa *su* una terra, su un popolo, su un ordine concreto di relazioni. Dall'altro, essa eccede il territorio stesso, poiché la sua legittimità deriva da una dimensione trascendente, religiosa, che non può essere ridotta a coordinate spaziali. Rinvia infatti costitutivamente a un altro ordine, che eccede il piano dell'immanenza politica.

Il territorio non è semplicemente uno spazio geografico, ma diventa il luogo di manifestazione di un ordine superiore. In tal senso, il potere sovrano non si limita a occupare uno spazio: lo istituisce simbolicamente, lo trasforma in corpo politico.

Questa articolazione tra corpo, potere e territorio permette di comprendere più a fondo il nesso tra *auctoritas* e sovranità. L'autorità del sovrano non deriva da un riconoscimento esterno o da una procedura, ma dalla sua partecipazione a un ordine che lo precede e lo fonda. Il corpo mistico del re è, in questo senso, il luogo in cui si iscrive l'*auctoritas*: esso garantisce che

il potere non sia mai puramente fattuale, ma sempre già legittimato. La decisione sovrana non è semplicemente efficace, bensì di per sé valida perché assoluta. Al tempo stesso, la dottrina dei due corpi del sovrano – come ricostruita da Kantorowicz – consente di pensare la continuità del potere anche come continuità territoriale. Quando il corpo naturale muore, il corpo politico sopravvive e si trasferisce nel successore, assicurando la permanenza dell'ordine monarchico, perlopiù secondo una linea dinastica di tipo biologico, salvo le fratture rivoluzionarie che ne interrompono la trasmissione. Tuttavia, ciò che si trasmette a livello intergenerazionale non è soltanto un titolo o una funzione, bensì la capacità di tenere insieme un territorio e di costituirlo come unità politica. La sovranità – al tempo stesso politica e incarnata – appare così come un principio di coesione che lega indissolubilmente corpo e spazio, incarnazione e dominio.

È proprio questa unità che la modernità progressivamente disarticola. Come già accennato, il processo di secolarizzazione separa il piano religioso da quello politico, distinguendo tra persona e ufficio, tra corpo naturale e istituzione. Tuttavia, tale separazione non elimina la logica del “doppio corpo”; piuttosto, la riformula. Il corpo mistico del re viene trasposto nelle

strutture impersonali dello Stato, nella continuità della legge, nella finzione giuridica di un soggetto collettivo che sopravvive ai suoi membri.

In questo passaggio, anche il rapporto con il territorio muta profondamente.

Se nel Medioevo il territorio era il luogo di manifestazione di un ordine trascendente incarnato nel sovrano, nella modernità esso diventa lo spazio delimitato entro cui si esercita una sovranità formalizzata e istituzionalizzata. Tuttavia, la necessità di un principio che unifichi questo spazio – che lo renda più di una semplice estensione geografica – permane. Il territorio continua a essere pensato come un “corpo”, ma un corpo ormai astratto, giuridico, amministrativo.

Alla luce di questa genealogia, emerge con chiarezza come il nesso tra corpo, potere, autorità, legittimità e territorio costituisca il nucleo generativo e storicamente variabile del concetto di sovranità.

La lezione di Kantorowicz mostra infatti che la sovranità non è riducibile né a una mera funzione normativa, né a un insieme di competenze giuridicamente determinate: essa implica sempre anche una dimensione incarnativa, un modo di rendere visibile e operativa l'autorità entro uno spazio determinato. In tal senso, la sovranità si configura come un dispositivo al tempo

stesso performativo e rappresentativo, che prende forma in corpi reali o ipotetici attraverso pratiche, rituali e cerimoniali, nei quali il potere non solo si esercita, ma si manifesta e si legittima.

È proprio questo nodo teorico – il nesso tra incarnazione, autorità e spazio – a costituire la soglia attraverso cui si comprende la trasformazione moderna della sovranità.

Se nella configurazione teologico-politica medievale il potere trovava la propria legittimazione in una dimensione trascendente, incarnata nel duplice corpo del sovrano, la modernità segna una progressiva riorganizzazione di questo assetto. La sovranità tende a separarsi dal riferimento diretto al trascendente per radicarsi in forme nuove di immanenza politica.

In questo passaggio, nella prima modernità non viene meno la necessità che il potere venga incarnato da un corpo politico. Ciò che muta è la modalità stessa della sua articolazione. Il sovrano – ovvero il *monarca* che significa letteralmente “colui che governa da solo” – continua a costituire il centro personale della sovranità (soprattutto nella forma dell’assolutismo). Tuttavia, a partire dalla metà del XVII secolo, a seguito dell’assetto westfaliano, tale centralità viene progressivamente iscritta entro una nuova configurazione: quella dello Stato come ordine politico-territoriale autonomo.

Il corpo del re non scompare, ma viene riformulato, poiché viene in parte ecceduto da un corpo più ampio e impersonale, quello dello Stato (costituito da apparati amministrativi e poi rappresentativi), che si consolida come sede stabile della sovranità.

In questo senso, la trasformazione moderna della sovranità – tanto sul piano concettuale quanto su quello delle pratiche – non si configura come una semplice sostituzione del corpo del sovrano con quello dello Stato, ma come una ridefinizione sistemica del dispositivo sovrano. Il nesso tra persona e istituzione non viene meno, così come non scompare la dimensione incarnativa del potere. Esso viene piuttosto riorganizzato attraverso uno scarto crescente tra i due poli, nella misura in cui la forma-Stato assume tratti sempre più oggettivati e funzionali.

La sovranità continua a esigere una forma di personificazione, al tempo stesso materiale e simbolica. Tuttavia, questa tende progressivamente a trasporre (e in certo senso a sdoppiare) la propria unità nella dimensione giuridico-politica dello Stato. Entro tale configurazione, l'autorità si stabilizza al di là della contingenza della persona regnante, articolandosi in forme rappresentative e nei dispositivi impersonali della burocrazia.

Dal corpo del re al corpo dello Stato

La ricerca di un corpo politico capace di sostenere e rendere operativa la sovranità (che nella teologia politica medievale trovava espressione nella duplicità del corpo regale) non viene meno con la modernità, ma si riorganizza su basi nuove.

Ciò che viene ereditato non è tanto il fondamento teologico (che continua a operare come orizzonte di giustificazione, almeno fino agli incipienti processi di secolarizzazione), quanto piuttosto l'esigenza costitutiva di garantire continuità e unità al potere oltre la contingenza fisica della persona sovrano/ monarca. In questo quadro, la sovranità non abbandona la dimensione dell'incarnazione, ma la riconfigura. Il corpo del sovrano permane, mentre emerge progressivamente lo Stato come forma distinta e relativamente autonoma, capace di stabilizzare l'autorità entro un ordine giuridico-territoriale. In tal modo, la sovranità acquista una consistenza più durevole, proiettata nel tempo e nello spazio, estendendosi e riorganizzandosi anche attraverso dinamiche di conflitto e di espansione.

In questo passaggio, ciò che muta non è tanto la struttura del problema, quanto il suo statuto ontologico: la trascendenza viene progressivamente riassorbita nell'immanenza del politico. Il corpo mistico non

scompare, ma si secolarizza, trasferendosi dalla persona del sovrano alla forma-Stato. Lo Stato-nazione si configura così come una nuova figura del *body politic*, che occupa al contempo lo spazio territoriale e quello simbolico, divenendo il luogo di condensazione della sovranità. Si tratta di un corpo politico artificiale che, pur nella sua costruzione storica, conserva le prerogative di unità, continuità e superiorità proprie del corpo regale, riorganizzandole entro un orizzonte giuridico e istituzionale.

Questa trasformazione riconfigura in profondità il nesso tra potere, autorità e territorio.

Nel Medioevo il territorio è soprattutto lo spazio in cui si manifesta un ordine che trova altrove il proprio fondamento. Con la modernità, invece, diventa il luogo stesso in cui la sovranità si costituisce e si esercita. Non è più soltanto uno sfondo simbolico, ma uno spazio giuridicamente delimitato, entro cui il potere si afferma come esclusivo, distinguendo tra un dentro e un fuori. In questo senso, il territorio non è solo governato, ma definito dal potere stesso come ambito della sua validità. La sovranità moderna si lega così a una logica di delimitazione dello spazio: governare significa anzitutto tracciare confini e stabilire un ordine entro di essi.

È nel pensiero di Jean Bodin ne *I sei libri dello Stato* che questa esigenza trova una prima formulazione rigorosa. La sua definizione della sovranità come “potere assoluto e perpetuo della Repubblica” non va intesa soltanto in senso giuridico, ma come risposta a una crisi concreta dell'ordine politico. In un contesto segnato da profonde fratture religiose e civili, la sovranità si configura come il principio chiamato a ricostituire l'unità del corpo politico. La sua assolutezza non rappresenta tanto un eccesso teorico, quanto una condizione necessaria: solo un potere indivisibile può evitare la disgregazione e garantire la tenuta dell'ordine entro uno spazio politico definito.

In questa prospettiva, la sovranità non è una semplice proprietà personale del sovrano, ma il principio che si realizza attraverso la funzione politica che egli esercita. La validità del diritto si fonda su questo principio, nella misura in cui il sovrano detiene il potere di porre la legge senza esserne vincolato. Egli è così interno all'ordinamento, perché lo istituisce, e al tempo stesso esterno ad esso, perché non ne deriva. In questo senso, si può cogliere una continuità con la logica del “doppio corpo”: come il re medievale si collocava tra due ordini (materiale e religioso), così il sovrano assoluto occupa una soglia tra il diritto e il suo fondamento, secondo

una dinamica di auto-legittimazione strutturalmente circolare.

Questa dialettica emerge con particolare chiarezza nel pensiero di Hobbes. Nel suo pensiero, la sovranità viene così ricondotta all'ambito umano, cioè secolare, ma precisamente attraverso una fondazione teologica: il re, scrive Hobbes, è il "luogo tenente di Dio in Terra". Nell'attesa della seconda parusia – ossia della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi –, in quel "tempo intermedio" in cui le istituzioni umane si rendono necessarie per scongiurare il caos, il sovrano umano resta l'unico titolare dell'autorità politica, che deve permanere indivisibile. Tuttavia, a differenza dell'assolutismo secondo Bodin, in Hobbes la sovranità non è priva di limiti. Essa trova il proprio fine nella conservazione della vita e della sicurezza dei sudditi, e non può quindi legittimamente rovesciarsi nella loro distruzione.

Con il *Leviatano* (1651), il corpo politico non è più dato, ma costruito: non ha origine naturale né divina, ma nasce da un atto artificiale. Proprio per questo, tuttavia, deve presentarsi come un'unità indivisibile. Il contratto sociale non limita il potere, bensì lo istituisce nella sua forma più radicale: gli individui, per sottrarsi alla violenza dello stato di natura, trasferiscono

il loro potere a un unico centro di decisione, dando così vita a un'autorità politica capace di garantire ordine e stabilità. Tale trasferimento assume un carattere durevole, destinato a vincolare non solo i contraenti, ma anche la continuità del corpo politico nel tempo. Ciò che emerge è una nuova figura del corpo politico: non più il corpo sacro del re, ma un corpo composto, una totalità che integra in sé la molteplicità degli individui. Questa molteplicità, tuttavia, non può restare tale senza mettere a rischio l'ordine. Deve essere ricondotta a unità attraverso un principio di comando. Il sovrano hobbesiano è il principio che tiene unito il corpo politico: senza questo centro di comando, la molteplicità degli individui si dissolverebbe nel conflitto e nelle disgregazioni rivoluzionarie.

In questo senso, il *Leviatano* non elimina la logica dell'incarnazione, ma la trasforma: il potere continua ad aver bisogno di un corpo, ma questo corpo è ora un "uomo artificiale", chiamato a mantenere costantemente la propria unità contro il rischio sempre presente della divisione e del conflitto. In gioco non vi è soltanto la tenuta dell'ordine politico, ma la sicurezza stessa degli individui. La sua dissoluzione comporterebbe infatti il ritorno allo stato di natura, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di ciascuno.

A differenza del re come “Dio mortale” secondo Hobbes, nell’opera su i *Due trattati sul Governo* (1690), Locke ritiene che la sovranità non appartenga in modo assoluto al sovrano, poiché deriva dal consenso degli individui che costituiscono la comunità politica. Il governo esercita quindi un potere fiduciario ricevuto dal popolo per garantire i diritti naturali, quali sono vita, libertà e proprietà. La sovranità non è più concepita come un dominio assoluto, bensì come un mandato limitato e revocabile. Quando il governo viola i diritti dei cittadini e tradisce il fine per cui è stato istituito, il popolo conserva il diritto di resistenza e di sostituzione del potere politico.

La modernità politica non nasce pertanto soltanto da un processo di secolarizzazione, ma anche dall’emergere di processi di individualizzazione che ridefiniscono il rapporto tra singolo e ordine politico, tra individui, popolo e governo. L’individuo si costituisce progressivamente come soggetto autonomo, non più immediatamente integrato in un corpo organico e gerarchico, mentre la società si configura come una pluralità di soggetti potenzialmente in conflitto rispetto a beni e interessi.

In questa condizione, la sopravvivenza degli individui appare esposta alla minaccia della violenza, non solo

come esito del conflitto orizzontale, ma anche come possibile effetto del potere sovrano. Si afferma così la consapevolezza che la violenza può provenire da quella stessa autorità che dovrebbe garantire protezione: il sovrano. Da principio di unità, costui può trasformarsi in fonte di arbitrio. La paura assume allora una duplice direzione, verso il disordine causato da individui e verso il potere politico, rendendo necessaria una ridefinizione della sovranità e delle sue condizioni di legittimità. In questo senso, la sovranità si configura come una risposta a tale vulnerabilità, se intesa come un potere sovra-individuale chiamato a garantire ordine e sicurezza, ma al prezzo di una concentrazione dell'autorità che resta sempre esposta al rischio di degenerare in dominio. La paura è dunque una condizione costitutiva della modernità politica: da un lato, la paura della violenza reciproca tra individui; dall'altro, la paura della violenza che può provenire dal potere sovrano stesso. È dalla tensione tra queste due forme di insicurezza che prende avvio una trasformazione della sovranità: non più soltanto principio di unità incarnato nel corpo del re, ma progressivamente ridefinita in funzione della limitazione dell'arbitrio.

In questo passaggio si prepara l'emergere di un nuovo corpo politico, non più centrato sulla persona del sovra-

no, ma sulla collettività di individui riconosciuti come persone e cittadini, intesa come soggetto della sovranità. L'assetto degli Stati affermatosi con la Pace di Westfalia (1648) può essere letto come un primo tentativo di stabilizzare l'esigenza di ordine e di delimitazione del potere al termine delle guerre di religione: ogni Stato si configura come unità autonoma e territorialmente definita. Tuttavia, in assenza di un'autorità superiore, questo sistema rimaneva strutturalmente esposto al conflitto, senza riuscire a risolvere la tensione tra sicurezza e violenza, tra ordine interno ed espansionismo territoriale, neppure nel Novecento con la nascita delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Alla luce di ciò, la modernità non elimina la necessità di un "corpo" della sovranità, ma ne trasforma le modalità di esistenza. Dal corpo fisico-mistico del re si passa al corpo assoluto-secolare del monarca, fino al corpo politico-giuridico dello Stato. Questa evoluzione non scioglie la tensione tra unità e molteplicità, tra potere e legittimazione, ma la intensifica.

Il corpo sovrano non scompare: da un lato persiste nelle istituzioni statali, dall'altro è progressivamente conteso dall'emergere di individui come esseri umani e cittadini e dunque come soggetti politici.

In questo contesto nasce la "finzione" del popolo so-

vrano: un corpo collettivo che non coincide mai pienamente con la somma degli individui, ma funge da principio di unità e fondamento della legittimità. La sovranità si sposta così dalla persona del re a un soggetto astratto e impersonale, che deve essere continuamente rappresentato e reso operativo.

Lo Stato-nazione diventa il dispositivo che tenta di tenere insieme questa tensione, dando forma giuridica e territoriale a un corpo politico insieme reale e costruito. Proprio per questo resta intrinsecamente fragile, attraversato da conflitti e da scarti tra il popolo come principio e i cittadini come pluralità concreta.

La sovranità moderna appare quindi fin dall'origine come un equilibrio instabile, da cui derivano le trasformazioni successive fino alle configurazioni contemporanee, in cui il rapporto tra corpo, territorio e potere viene nuovamente ridefinito.

Popolo e volontà generale

Come sostenuto nei precedenti paragrafi, la genealogia della sovranità medioevale e moderna può essere ricostruita come una storia delle forme attraverso cui il potere cerca di darsi un corpo politico. La sovranità,

infatti, non esiste mai come pura astrazione, poiché per essere riconosciuta, obbedita e resa efficace, essa deve incarnarsi in una figura capace di produrre unità, assieme a riti e cerimonie che ne consolidano performativamente l'autorità.

In sistemi monarchici questa funzione viene assolta dal corpo del re (o regina), insieme fisico e simbolico, mortale e insieme investito di una continuità superiore che trascende l'immanenza. Con la modernità statuale, tale corpo si sposta progressivamente dalla persona del sovrano all'apparato impersonale dello Stato, che assume su di sé il compito di garantire ordine, confini, diritto e sicurezza. Con Rousseau si compie poi un passaggio ulteriore: il corpo della sovranità viene assunta dal popolo.

Anche in Kant – in particolare nell'idea del *Regno dei fini*, elaborata nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785) – la comunità politica viene concepita come espressione della libertà morale degli individui e della loro autonoma adesione alla legge morale universale. In questo quadro, unitamente alle rivoluzioni americana e francese, nel corso del Settecento si trasforma profondamente la nozione di sovranità. Infatti, non viene più riferita al potere del sovrano sui sudditi, ma a individui emancipati dall'assoggettamento che,

in quanto cittadini liberi e uguali, secondo i presupposti dell'Illuminismo, si costituiscono collettivamente come popolo.

Tale passaggio viene a indicare non soltanto il titolare del potere, ma a ridefinire la natura stessa della sovranità. Nel *Contratto sociale* (1762), Rousseau sottrae definitivamente la sovranità tanto alla trascendenza teologica, quanto alla personificazione monarchica. Il potere legittimo non discende dall'alto, né si concentra nel corpo del re, ma nasce dall'associazione dei cittadini. Il popolo diventa così il soggetto originario dell'ordine politico: non è più il semplice destinatario della legge, ma diventa l'autore stesso della legge. Per questo Rousseau afferma che la sovranità è "inalienabile" e "indivisibile", poiché non può essere ceduta, delegata o frammentata senza cessare di essere sovranità in quanto tale.

Tuttavia, a differenza del corpo artificiale e smembrato di Hobbes, il popolo rousseauiano non è una semplice somma di individui. È piuttosto un corpo morale e collettivo, ovvero un'unità superiore rispetto alle parti che lo compongono. La volontà generale non coincide con la volontà di tutti, cioè con l'aggregazione numerica delle preferenze individuali (come nel caso del successivo utilitarismo di Bentham), poiché è espressione di ciò

che vi è di comune oltre gli interessi particolari. In questo senso, il corpo politico di Rousseau ha un carattere organicistico: le differenze, le fratture, gli interessi parziali devono essere superati in una volontà comune che, come tale, determina l'unità indifferenziata del popolo. Tuttavia, è proprio qui che emerge una questione nevralgica, dalle complesse conseguenze.

Se è vero che Rousseau interrompe la tradizione politica del corpo monarchico, tuttavia egli non riesce a rinunciare all'idea che la sovranità abbia comunque bisogno di un corpo unitario. Semplicemente, questo corpo non è più il re, bensì il popolo. Tuttavia, affinché il popolo possa essere sovrano, deve essere pensato come un corpo compatto, capace di esprimere un volere unitario, senza fratture.

La pluralità empirica dei cittadini viene così ricondotta a una forma superiore di unità politica, pur in assenza di un'origine comune. Emblematico, in questo senso, è il caso della Costituzione degli Stati Uniti del 1787, il cui preambolo si apre con la celebre espressione *We the People* ("Noi il Popolo"). Tale formula sancisce il principio della sovranità popolare e, al contempo, richiama l'idea di un popolo capace di costituirsi come unità politica nella diversità delle sue componenti sociali e territoriali.

Il cittadino è libero non perché conserva intatta la propria autonomia e volontà particolare (come vorrebbe Habermas in *Fatti e Norme* (2013), quando afferma la co-originarietà di diritti e cittadinanza), ma perché è parte costitutiva della volontà generale. Da qui nasce il paradosso rousseauiano secondo cui l'individuo può essere "costretto a essere libero". Ovvero, la libertà non è intesa come pura autonomia privata, bensì come adesione alla legge che il corpo politico dà a sé stesso. È precisamente su questo punto che si apre la distanza tra Rousseau e il costituzionalismo contemporaneo. Se è vero che quest'ultimo eredita da Rousseau il principio della sovranità popolare, tuttavia ne trasforma profondamente il significato. Il popolo non è più concepito come un organismo corporeo unitario nel quale le differenze devono svanire, bensì come una comunità politica plurale, unificata non dalla fusione delle volontà, ma dal riconoscimento di un ordine costituzionale comune, fondato su principi e diritti. In altri termini, il costituzionalismo contemporaneo conserva l'idea che la sovranità appartenga al popolo, ma rifiuta che il popolo possa essere pensato come una totalità compatta, assoluta e indivisa.

La Costituzione diventa allora il nuovo luogo di incarnazione della sovranità. Essa non è soltanto un insie-

me di norme, ma la forma giuridica attraverso cui il popolo (inteso come insieme di cittadini uniti da un medesimo patto costituzionale) si costituisce come corpo politico. Il popolo, infatti, non esiste politicamente al di fuori di un ordine che ne definisca l'appartenenza, i diritti, i doveri, le procedure decisionali e i limiti del potere. Si radica infatti in un determinato spazio territoriale, entro il quale viene a configurarsi lo status di cittadinanza. Senza Costituzione, il popolo resterebbe una molteplicità indeterminata, mentre attraverso di essa il popolo assume forma giuridica, così come i cittadini diventano soggetti politici.

In questa prospettiva, il rapporto tra sovranità, territorio, cittadinanza e ordine giuridico è essenziale. La sovranità popolare non si esercita in uno spazio astratto, ma entro un territorio determinato. Il territorio delimita l'ambito entro cui l'ordine costituzionale ha validità, entro cui le istituzioni esercitano autorità ed entro cui i cittadini si riconoscono come membri di una comunità politica. La cittadinanza, a sua volta, definisce chi partecipa a questo corpo politico: chi è titolare di diritti politici, chi concorre alla formazione della volontà collettiva, chi appartiene giuridicamente alla comunità sovrana, chi la può rappresentare. Il popolo, dunque, non è una massa indistinta: è una co-

munità di cittadini situata territorialmente e ordinata costituzionalmente.

La sovranità appartiene al popolo

È in questo quadro che l'idea di una sovranità costituzionale acquista un nuovo significato, come esposto nell'articolo 1 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

Non a caso, quel popolo chiamato a esercitare la sovranità aveva potuto includere le donne, in quanto elettrici ed elette, solo a partire dalle leggi amministrative della primavera del 1946 e successivamente con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Si è trattato di un'inclusione tardiva che segnala come la finzione dell'unità popolare abbia a lungo coinciso, nei fatti, con una rappresentanza sostanzialmente maschile.

La seconda parte dell'articolo 1 può essere a sua volta analizzata secondo due diverse accezioni. La prima sezione della formula conserva l'eredità rousseauiana: il fondamento del potere non è il monarca, non è lo

Stato come entità separata, non è una classe dirigente, ma il popolo. La seconda sezione introduce invece una decisiva trasformazione: il popolo non esercita la sovranità in modo immediato, assoluto o illimitato, ma soltanto attraverso le forme e i limiti stabiliti dalla Costituzione.

Questa formula esprime la differenza essenziale tra sovranità popolare moderna e sovranità costituzionale contemporanea. In Rousseau, il corpo politico tende all'unità organica della volontà generale; nella Costituzione il popolo è invece unitario solo in quanto riconosce un insieme di principi comuni. I cittadini non si dissolvono nel popolo sovrano, ma restano soggetti autonomi, titolari di diritti inviolabili, portatori di interessi, identità e convinzioni differenti. L'unità costituzionale non cancella la pluralità: la organizza, la tutela e la rende compatibile con l'ordine comune.

I dibattiti condotti nelle diverse fasi dell'Assemblea costituente mostrano bene questa tensione e insieme consapevolezza. Dopo l'esperienza fascista, i costituenti avvertivano la necessità di affermare con forza il principio democratico, ma anche di impedire che il richiamo al popolo potesse giustificare nuove forme di potere assoluto. Il fascismo aveva mostrato che anche il linguaggio del popolo, della nazione e della volontà

collettiva può essere manipolato in senso plebiscitario e autoritario. Per questo la sovranità popolare viene affermata, ma immediatamente sottoposta a forme, limiti e garanzie.

In tale prospettiva, il contributo di figure come il costituente Costantino Mortati è centrale. In un saggio del 1945 su *La teoria del potere costituente*, Mortati traccia una distinzione, infatti, tra potere costituente (forza politica) e potere costituito (atto fondativo): il popolo è il fondamento originario dell'ordine politico, ma una volta istituita la Costituzione, esso non può agire come forza illimitata al di fuori delle regole che fondano la convivenza democratica. Il popolo rimane origine della sovranità, ma il suo esercizio concreto avviene attraverso istituzioni, procedure, rappresentanza, referendum, diritti e garanzie. La sovranità, quindi, non è negata, ma giuridicamente determinata. Anche la posizione di Luigi Einaudi – sia durante il dibattito alla Costituente che negli anni successivi – si colloca in questa linea di contenimento liberale della sovranità, contro un'idea di popolo sovrano, concepito come Stato nazionale assoluto e onnipotente, causa per altro di sanguinose guerre. Il “mito” del popolo sovrano può dunque incorrere in rischi se la libertà non viene tutelata, limitando tale sovranità all'interno

di un quadro internazionale o europeo. Per Einaudi, il problema decisivo non consiste soltanto nello stabilire chi detenga il potere, bensì come impedire che il potere si trasformi in arbitrario. Una sovranità illimitata è pericolosa anche quando si proclama popolare. Da qui la necessità di limiti, controlli, divisione dei poteri, garanzie delle minoranze, tutela della libertà individuali. Einaudi diffida di ogni corpo politico pensato come totalità compatta, perché in esso l'individuo rischia di essere annullato, come accaduto durante il nazi-fascismo e continua ad accadere in tutti i sistemi autoritari. La democrazia costituzionale, invece, deve impedire che il popolo diventi un nuovo sovrano assoluto. Il passaggio da Rousseau alla Costituzione italiana è dunque un passaggio da un corpo politico organico a un corpo pluralistico. Nel primo caso, il popolo è sovrano in quanto capace di esprimere una volontà generale che supera le differenze. Nel secondo, il popolo è sovrano in quanto comunità di cittadini che si riconoscono in principi comuni, ma che mantengono diritti, autonomie e differenze. L'unità non è sostanziale, ma costituzionale. Non deriva dalla cancellazione del conflitto, ma dalla sua regolazione giuridica. Da questo punto di vista, la Costituzione italiana è la forma giuridica attraverso cui il popolo può esistere

come soggetto politico senza trasformarsi in massa indistinta o in volontà assoluta. I diritti fondamentali, il principio di uguaglianza, il pluralismo politico, la rappresentanza parlamentare, la separazione dei poteri e la tutela delle minoranze non sono ostacoli alla sovranità popolare, bensì condizioni della sua legittimità democratica. Senza tali mediazioni, la sovranità rischierebbe di ricadere nella logica dell'incarnazione assoluta: non più il re, ma il popolo come corpo totalizzante.

Si può allora affermare che il costituzionalismo contemporaneo non elimina la finzione del popolo sovrano, ma la trasforma. Il popolo resta una figura necessaria, perché senza di esso non vi sarebbe fondamento democratico del potere. Tuttavia, esso non è più pensato come corpo omogeneo, bensì come unità giuridica di una pluralità reale. Il popolo costituzionale è uno non perché i cittadini siano identici, ma perché condividono un medesimo spazio politico, un medesimo ordine giuridico, una medesima appartenenza costituzionale.

In questo senso, territorio, cittadinanza e Costituzione sono i tre elementi che danno consistenza al corpo politico contemporaneo. Il territorio delimita lo spazio della sovranità; la cittadinanza individua i sogget-

ti che partecipano al corpo politico; la Costituzione stabilisce i principi e le forme attraverso cui quella sovranità può essere esercitata. Il popolo non prece-
de semplicemente questi elementi, ma prende forma attraverso la loro interazione.

Come ha mostrato Pierre Rosanvallon (2005), il popolo è in democrazia una realtà sempre sfuggente. Non è mai pienamente coincidente con alcuna sua rappresentazione istituzionale. È sempre un “popolo intro-
vabile”, un referente assente che le istituzioni evocano senza mai esaurire. La sovranità popolare è dunque, al tempo stesso, il principio fondativo e il punto cieco della democrazia: necessaria come fondamento, inac-
cessibile come realtà piena.

La sovranità contemporanea appare quindi come un equilibrio instabile tra unità e pluralità. Deve pro-
durre un corpo politico comune, ma senza annullare i corpi concreti che lo compongono. Deve fondare un ordine, ma senza trasformarlo in chiusura autoritaria. Deve riconoscere un'appartenenza, ma senza cancellare autonomia, diritti e differenze.

La traiettoria che conduce dal corpo del re al corpo dello Stato e poi al popolo costituzionale mostra dunque che la sovranità non scompare, ma cambia continuamente forma. Il popolo sovrano non è più una totalità

che assorbe le parti, ma una comunità costituzionale che tiene insieme cittadini liberi, eguali e differenti.

È proprio in questa trasformazione che si gioca il senso della democrazia costituzionale: non nell'identificazione immediata tra popolo e potere, ma nella costruzione di forme che permettano al popolo di essere sovrano senza diventare assoluto.

Sovranità plurale e corpo europeo

Alla luce della genealogia delineata (dalla teologia politica del doppio corpo del re alla costruzione moderna del corpo statuale, fino alla finzione rappresentativa del popolo costituzionale), diventa necessaria un'ulteriore riflessione sulla trasformazione post-bellica dell'idea di sovranità, ma non soltanto nei termini del costituzionalismo nazionale. Se, infatti, la modernità ha definito la sovranità nella forma dello Stato-nazione, fondato sulla coincidenza tra popolo, territorio e potere, le trasformazioni contemporanee hanno messo in crisi proprio questa unità. È in questo contesto che il progetto dell'Unione Europea emerge non come semplice sviluppo storico-politico, ma come una figura teoricamente e socialmente decisiva. Si tratta di

uno spazio che obbliga a ripensare la sovranità al di là dei suoi presupposti moderni, politici e territoriali. L'idea di un'unione degli Stati europei, maturata durante la Seconda guerra mondiale – come nel caso del *Manifesto di Ventotene* (1941) – e sviluppata attraverso un lungo processo costitutivo, è segnata da avanzamenti e momenti di arretramento. Allo stato attuale, l'Unione Europea, composta da 27 Stati membri, non soltanto condivide la sovranità degli Stati, ma ne ridefinisce le condizioni di esercizio attraverso trattati e istituzioni comuni.

Con il *Trattato di Maastricht* (1992) viene introdotta una forma inedita di appartenenza politica, vale a dire la cittadinanza dell'Unione, che si affianca a quella nazionale senza sostituirla, inaugurando una configurazione multilivello del potere. Come recita l'articolo 8 del Trattato riguardante la cittadinanza dell'Unione:

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

Al tempo stesso, la priorità del diritto comunitario su quello nazionale (affermato da organismi fra cui: la Corte di giustizia, il Parlamento europeo, il Consiglio,

la Commissione e la Banca Centrale Europea) delinea un ordinamento giuridico che esercita funzioni tipicamente sovrane, senza tuttavia coincidere con uno Stato. L'Unione Europea non è, infatti, un'entità politica nel senso tradizionale del termine, né un organismo internazionale di tipo intergovernativo, ma non è neppure un ente confederale. Si fonda su un apparente paradosso: gli Stati membri restano formalmente sovrani, ma, proprio in quanto membri dell'Unione, sono sottoposti a precise modalità di esercizio, sulla base di trattati sottoscritti e di istituzioni rappresentative comuni.

In questo quadro, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000), divenuta giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona (2009), assume un ruolo decisivo in senso materiale. Essa si inserisce in un processo di costituzionalizzazione che, pur in assenza di una Costituzione formale, si è venuto a sviluppare anche a seguito della bocciatura, nel 2005, del *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, respinto nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi. In questo senso, i Trattati, da Maastricht a Lisbona, operano come testi fondamentali per la definizione di principi, di diritti e dell'architettura istituzionale dell'Unione.

In questo contesto, la sovranità viene ridefinita e ampliata. Non è più concentrata in un soggetto unitario

e territorialmente delimitato, ma distribuita tra più livelli di governo e articolata secondo una pluralità di sedi decisionali. Essa assume una forma relazionale e composita, che si esercita attraverso l'intreccio di ordinamenti giuridici, istituzioni e pratiche condivise, restando pur sempre delimitata in specifici ambiti territoriali e di cittadinanza.

Ne emerge una configurazione inedita, che può essere descritta come una *costituzione senza Stato*: un ordine politico in cui l'unità non deriva da un demos originario, ma da un sistema di norme e di diritti che produce e organizza dinamicamente la co-appartenenza di una pluralità di comunità e di cittadini, distinti per origine e appartenenza, come osserva Balibar (2001).

In questo senso, l'Unione Europea può essere descritta come uno spazio composto da una pluralità di *demoi* (Nicolaïdis 2013), ossia di popoli politicamente distinti e originariamente sovrani, che non si fondono però in un'unica unità statuale, ma accettano di vincolarsi reciprocamente attraverso trattati, norme e istituzioni comuni. Si tratta di una configurazione che rompe con il paradigma classico della sovranità: non vi è un unico popolo europeo che fonda il potere, ma una pluralità di popoli che lo condividono senza dissolversi in un corpo unitario.

Emerge una nuova forma di *body politic*. L'Unione Europea non è ancora o non è pienamente un corpo politico nel senso moderno dello Stato, ma non è nemmeno una semplice organizzazione internazionale. Si configura piuttosto come un corpo in formazione, sostenuto da un ordine giuridico autonomo, da istituzioni stabili, da politiche comuni e da un insieme di principi condivisi, tra cui quelli sanciti dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*.

Questo "corpo europeo" è dunque tenuto insieme non da un'identità sostanziale, ma da un intreccio di norme, diritti e pratiche istituzionali. La cittadinanza europea, in particolare, introduce una forma di appartenenza che eccede il quadro nazionale, mentre i meccanismi di integrazione economica e sociale contribuiscono a produrre uno spazio di co-appartenenza che non coincide con i confini dello Stato.

Ne deriva una trasformazione profonda del rapporto tra sovranità e territorio. Il territorio europeo non è più lo spazio di un potere esclusivo, ma un campo stratificato di giurisdizioni, competenze e livelli decisionali. La sovranità si distribuisce secondo il principio di *sussidiarietà*, articolandosi tra livelli locali, nazionali e sovranazionali. Perde il carattere di indivisibilità che la caratterizzava nella modernità, per assumere una

forma reticolare, policentrica e dinamica. Il territorio, da fondamento della sovranità, diventa uno dei suoi molteplici supporti.

Tuttavia, questa riconfigurazione non elimina il problema della legittimazione, ma lo radicalizza. Il popolo, che nelle costituzioni nazionali fungeva da principio di unità, si dissolve in una pluralità di soggetti che non si riconoscono pienamente in un'identità comune, se non in quella delineata dai principi fondativi. La sovranità europea appare dunque come un reticolo sovrapposto di appartenenze culturali e di istituzioni comuni. La nozione moderna di sovranità politica viene così riconfigurata: non è più identificabile né con un popolo unitario, né con un territorio circoscritto da uno Stato nazionale, ma si articola come una configurazione plurale e processuale, in cui i limiti della cittadinanza sono definiti da un insieme di confini nazionali.

Accanto al tentativo di costruzione di un organismo sovranazionale, si affermano con forza retoriche sovraniste, quale espressione di una rinascita post-moderna dello Stato nazionale e dei suoi contenuti sostanziali. Qui il popolo torna ad assumere una valenza originaria e identitaria, definita spesso in opposizione a coloro che sono percepiti come non appartenenti per cultura o origine.

Il sovranismo, inteso come rivendicazione della priorità degli interessi dei singoli Stati rispetto ai processi di integrazione europea e alle dinamiche multiculturali, tende così a rafforzare logiche escludenti e, in molti casi, a potenziare derivate xenofobiche. Nel tentativo di restaurare un'immagine unitaria e sostanziale del corpo politico, il sovranismo ripropone una coincidenza sostantiva tra popolo, territorio e potere politico.

Secondo Arato e Cohen, il populismo concepisce infatti il popolo come soggetto unitario e non mediato, titolare di un potere costituente permanente, che si contrappone al pluralismo e alle mediazioni istituzionali (Arato, Cohen 2024).

Come sostenuto da Nadia Urbinati (2020), il populismo non rifiuta semplicemente la democrazia, bensì la trasforma dall'interno, rivendicando una sovranità popolare "pura" e non mediata contro le istituzioni rappresentative. In questa prospettiva, il corpo politico torna a essere pensato come un'unità omogenea e autenticamente sovrana, contrapposta a élite percepite come traditrici del popolo. Il sovranismo si configura così come la forma contemporanea del mito rousseauiano della volontà generale, depurato però di ogni dimensione deliberativa e proiettato in una logica identitaria e plebiscitaria.

Tuttavia, tale prospettiva difensiva si rivela inadeguata, dal momento che le società contemporanee sono strutturalmente attraversate da interdipendenze economiche, giuridiche e tecnologiche che rendono impraticabile una sovranità chiusa e autosufficiente. Il sovranismo appare così come una risposta reattiva, che semplifica la complessità del presente attraverso la mitologia di un'unità perduta e dunque di una sovranità concentrica da ripristinare.

La crisi della sovranità statale non può essere in ogni caso ridotta al solo processo di integrazione europea. Essa è il prodotto di una più ampia trasformazione delle forme del potere politico e insieme economico, che si è progressivamente disancorato dal territorio per assumere configurazioni globali e reticolari. Attori economici transnazionali, istituzioni finanziarie, infrastrutture tecnologiche e piattaforme digitali esercitano oggi forme di autorità che sfuggono ai meccanismi tradizionali della rappresentanza democratica. In questo scenario, la sovranità non scompare, ma si disloca: non appartiene più a un centro, ma circola in una molteplicità di dispositivi, spesso opachi e difficilmente controllabili.

In questo contesto, risulta profondamente problematizzata anche la definizione di sovranità proposta da

Carl Schmitt in *Teologia politica* (1922), secondo cui “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. In Schmitt, la sovranità si concentra in un soggetto unitario che, in situazioni di emergenza estrema, ha la capacità di decidere e di sospendere l'ordine giuridico vigente. È proprio questa autorità che fonda e garantisce l'unità del corpo politico.

Tale modello presuppone l'esistenza di un centro della decisione, identificabile con lo Stato, che determina la relazione gerarchica tra norma ed eccezione, attivabile solo da un potere sovrano ben definito.

L'Unione Europea mette radicalmente in crisi questo schema. In assenza di un soggetto sovrano unitario e di un luogo unico della decisione, la capacità di intervenire in situazioni eccezionali si distribuisce tra una pluralità di istituzioni e livelli di governo. L'eccezione non è più riconducibile a un atto sovrano singolare, ma tende a diffondersi all'interno di una rete di competenze e procedure, fino a perdere il suo carattere straordinario. Tale lettura schmittiana ha trovato una rielaborazione radicale nel pensiero di Giorgio Agamben. In *Homo Sacer* (1995) e *Stato di eccezione* (2003), Agamben mostra come la logica dell'eccezione non costituisca un momento estremo e transitorio dell'ordine politico, bensì la sua struttura permanente e fondativa. La

sovranità si definisce precisamente nella capacità di produrre la “nuda vita” ovvero la vita biologica ridotta alla sua pura fattualità, esclusa dall'ordine giuridico, pur rimanendone costantemente catturata. Questa riflessione acquista una certa attualità nel contesto digitale. Le piattaforme e i sistemi algoritmici generano forme inedite di “nuda vita computazionale”, ovvero esistenze tracciate, profilate e ridotte a dati, escluse dalla piena soggettività politica, ma iscritte in modo pervasivo nei dispositivi del potere.

In questo senso, la sovranità non si manifesta più come decisione ultima che sospende la norma, ma come una pratica diffusa di governo, che modula continuamente il rapporto tra norma ed eccezione. La decisione non scompare, ma si frammenta, rendendo impossibile individuare un soggetto sovrano nel senso classico.

L'Unione Europea può allora essere interpretata come un laboratorio paradigmatico di questa trasformazione. Si tratta di uno spazio dove la sovranità viene esercitata senza coincidere con un soggetto sovrano nel senso classico. Il suo corpo politico è un corpo plurale, incompiuto e processuale, che non si dà come unità compiuta, ma come costruzione sempre in divenire.

In questo quadro, la questione del corpo politico ritorna in forma radicalmente nuova.

Se la sovranità ha sempre richiesto un'incarnazione, oggi essa non può più identificarsi con un corpo unico e organico. Deve piuttosto pensarsi come una costellazione di corpi: i cittadini nella loro pluralità concreta, attraversati da differenze sociali, economiche, culturali e politiche. La cittadinanza europea, per acquisire consistenza politica, diventa lo spazio in cui questi corpi possono apparire, essere riconosciuti e partecipare alla costruzione dell'ordine politico.

La sovranità si ridefinisce così non più come comando o decisione ultima, ma come capacità di istituire spazi democratici di co-appartenenza e di azione comune. Essa assume la forma di una prassi relazionale: costruzione di legami che rendono possibile una convivenza non fondata sull'omogeneità, ma sul riconoscimento reciproco e sulle differenze. Non è un caso che lo slogan dell'Unione Europea sia: *Unity in Diversity*.

La questione della democrazia europea si misura pertanto anche in termini di legittimità. In *Fatti e norme* (2013), Habermas sostiene che la legittimità democratica deriva dalla co-originarietà della sovranità popolare e dei diritti fondamentali. La sovranità non risiede in un soggetto politico assoluto, ma nei processi democratici attraverso cui cittadine e cittadini liberi e uguali si riconoscono reciprocamente come

autori e destinatari del diritto. Questa prospettiva è ben rappresentata anche dalla sua riflessione sull'Unione Europea. Pur criticando i limiti burocratici e le politiche dell'austerità, Habermas vede nel progetto politico ancora incompiuto la possibilità di creare una "federazione di Stati e cittadini", capace di superare i limiti della sovranità nazionale, ampliando il concetto puramente funzionalistico dello Stato attraverso l'idea di democrazia deliberativa.

Su questa base, Seyla Benhabib (2025) estende la prospettiva habermasiana oltre i confini dello Stato nazionale, sostenendo che la sovranità democratica debba essere ripensata alla luce del cosmopolitismo, del diritto internazionale e dell'universalità dei diritti umani, attraverso processi di *democratic iterations* che ridefiniscono continuamente il rapporto tra cittadinanza, diritti e appartenenza politica, oltre i margini dello Stato nazionale.

Tuttavia, questa riconfigurazione della sovranità post-statuale resta esposta a una pluralità di tensioni e fragilità costitutive. Da una parte, il processo di integrazione europea mostra i limiti di un'unificazione politica incompiuta, continuamente attraversata da difficoltà di legittimazione e rigidi apparati burocratici che spesso impediscono la reale partecipazione dei

cittadini. Dall'altro, riemergono con forza dinamiche sovraniste e populiste, che rinviano alla persistenza ma insieme alla crisi dello Stato nazionale, riproponendo una concezione sostanziale e identitaria del popolo e del potere politico.

A queste tensioni si aggiunge il ruolo crescente di nuove costellazioni economico-finanziarie globali, che eccedono i confini degli Stati e incidono in modo sempre più diretto sui processi decisionali, spesso sottraendoli al controllo dei parlamenti nazionali. La sovranità appare così ulteriormente erosa e dislocata, non solo nelle istituzioni sovranazionali, ma anche nei confronti di attori transnazionali difficilmente riconducibili a un ordine politico unitario.

È su questo sfondo che emerge una sfida ancora più radicale: quella posta dallo spazio digitale che muta l'idea stessa di corpo e territorio. Ad esempio, la tradizione fenomenologica (Husserl 2002; Merleau-Ponty 2003) aveva introdotto la distinzione tra *Körper* (il corpo oggettivo, misurabile, riducibile a dato) e *Leib* (il corpo vissuto, soggettivo, sede dell'esperienza). Nell'era digitale il cittadino tende a essere trattato come puro *Körper* (profilo, traccia, dato), perdendo la sua dimensione di *Leib*, una perdita che ha ripercussioni, nell'ambito tanto sociale, quanto politico. Inoltre,

le infrastrutture tecnologiche e le piattaforme globali non si limitano a oltrepassare i confini territoriali, ma ridefiniscono le condizioni stesse dell'esercizio del potere, introducendo la necessità di nuove forme di regolazione e di controllo. In questo senso, il digitale non rappresenta semplicemente un nuovo ambito di applicazione della sovranità, ma un ambiente che ne trasforma la logica, mettendo in questione il rapporto stesso tra territorio, corpo politico e autorità.

Tuttavia, questa trasformazione resta esposta a una duplice tensione: da un lato, la riduzione tecnocratica della politica a mera amministrazione; dall'altro, il ritorno di forme autoritarie e populiste che promettono una falsa riunificazione del corpo politico. In entrambi i casi, ciò che viene meno è il rapporto tra sovranità politica e vita concreta.

È su questo crinale che si apre una questione decisiva. Come sostiene Sassen (2008), se la sovranità si è progressivamente deterritorializzata, cessando di avere nel territorio il suo supporto esclusivo per assumere configurazioni reticolari e multilivello, diventa necessario comprenderne le nuove forme di articolazione nello spazio digitale. Quest'ultimo è attraversato, da un lato, dai tentativi di regolazione istituzionale, volti a definirne limiti e condizioni, e, dall'altro, dall'azione

di attori privati, in particolare delle grandi piattaforme tecnologiche, che ne strutturano concretamente il funzionamento.

Le infrastrutture tecnologiche, le piattaforme e gli algoritmi non sono infatti riducibili a meri strumenti, poiché sono veri e propri ambienti normativi dove si producono regole, si esercitano poteri e si configurano nuove forme di soggettività e di incorporazione.

Entro tale orizzonte, la questione della sovranità viene ulteriormente radicalizzata. Quale corpo politico può emergere in uno spazio che eccede i confini territoriali e ridefinisce le modalità stesse della presenza e dell'azione? Quale ruolo per i cittadini e le istituzioni democratiche? E chi è il titolare della sovranità in un contesto in cui il potere è inscritto nelle infrastrutture tecniche che organizzano la vita sociale?

Tale quesito ci induce necessariamente a riflettere sulla nozione di sovranità digitale.

Non si tratta di una semplice estensione della sovranità politica, ma di una sua ulteriore metamorfosi, in cui il rapporto tra corpo, potere e territorio viene nuovamente messo in questione. Proprio questa ridefinizione apre alla necessità di interrogarsi sulle forme che la sovranità assume quando eccede lo spazio fisico e si iscrive in infrastrutture tecnologiche globali.

Sovranità post-territoriale e capitalismo delle piattaforme

Come si è sopra indicato, la sovranità contemporanea tende a eccedere i confini territoriali tradizionali fino a proiettarsi nello spazio digitale. In continuità con questa trasformazione, viene a porsi una domanda decisiva: quale corpo può ancora incarnare e rappresentare il potere? Dove si situa l'*auctoritas* – ossia il principio di legittimazione del potere – nel momento in cui il territorio cessa di costituirne l'orizzonte esclusivo? La crisi attuale della sovranità si manifesta così di nuovo come crisi delle sue forme di incarnazione: come ridefinizione del rapporto tra corpi (individuali e collettivi), spazi (fisici e digitali) e dispositivi dell'autorità che li attraversano.

Alla luce del percorso fin qui ricostruito – dal corpo mistico del re al corpo artificiale dello Stato, fino al popolo costituzionale e alla pluralità dei demoî europei – la svolta digitale rappresenta una trasformazione ulteriore e qualitativamente distinta della sovranità. Non siamo più soltanto dinanzi a una redistribuzione del potere tra Stato, popolo, costituzioni e ordinamenti sovranazionali. Siamo di fronte a una mutazione dello spazio stesso dove viene esercitato il potere non soltanto politico, bensì economico-finanziario. La so-

vrantà, che per secoli è stata pensata in rapporto a un territorio, a una legge e a un soggetto politico identificabile, viene ora spinta oltre i suoi presupposti moderni.

La sovranità moderna si era infatti costituita come potere territorialmente situato. Da Bodin a Hobbes, fino a Schmitt, il sovrano era colui che garantiva l'unità di uno spazio politico: decideva, legiferava, proteggeva, delimitava, puniva. Il territorio costituiva il supporto materiale della sovranità e il confine rappresentava la forma visibile della cittadinanza politica. Anche nelle costituzioni democratiche contemporanee, la sovranità popolare restava legata a un popolo situato, a un ordinamento giuridico e a istituzioni rappresentative capaci di tradurre la pluralità dei cittadini in volontà politica.

Con il digitale, questa struttura non scompare, ma viene progressivamente ecceduta da una nuova forma di potere. Lo spazio digitale non coincide con il territorio statale: lo oltrepassa, lo frammenta, lo riconfigura. Le informazioni, i dati, le decisioni automatizzate, le piattaforme e gli algoritmi circolano oltre i confini nazionali e spesso al di là della capacità regolativa dei parlamenti. Il potere non si esercita più soltanto attraverso la legge, ma attraverso infrastrutture che organizzano

l'accesso alla realtà, selezionano ciò che appare, orientano l'attenzione e anticipano i comportamenti.

In questo senso, la sovranità digitale non è semplicemente una nuova forma della sovranità territoriale, ma il luogo in cui essa entra in crisi. Il territorio resta nondimeno necessario, nella misura in cui il digitale si radica in infrastrutture materiali: server, cavi, data center, energia, semiconduttori. A ciò si aggiungono le nuove forme di estrazione – dalle terre rare ad altri minerali – indispensabili alla sua produzione e riproduzione.

La sovranità tende a spostarsi verso chi controlla le infrastrutture della comunicazione, della memoria, della previsione e della conoscenza. Non è più sovranità soltanto chi governa uno spazio geografico, ma chi governa le condizioni attraverso cui lo spazio virtuale viene prodotto, interpretato, abitato, rafforzato.

Qui emerge il carattere propriamente geopolitico della trasformazione digitale. I nuovi attori della sovranità non sono più soltanto gli Stati, ma grandi poteri economici transnazionali: piattaforme, imprese tecnologiche, gestori del cloud, produttori di intelligenza artificiale, corporation capaci di accumulare dati e trasformarli in potere predittivo. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Alibaba e altri soggetti analo-

ghi non operano semplicemente nel mercato, costruiscono bensì ambienti sociali, regolano l'accesso all'informazione, moderano contenuti, stabiliscono criteri di visibilità, profilano soggetti e popolazioni.

Si produce così una frattura crescente tra sovranità formale e sovranità effettiva.

Se dal punto di vista formale, gli Stati continuano a disporre di costituzioni, parlamenti, confini e apparati amministrativi, sotto il profilo materiale, una parte sempre più rilevante della vita sociale e politica viene mediata da infrastrutture private che non rispondono direttamente alla volontà popolare. Il cittadino, che nella tradizione democratica era soggetto di diritti e parte del corpo sovrano, tende a trasformarsi in utente, profilo, insieme di dati, oggetto di previsione e di orientamento comportamentale.

Questa riduzione assume anche declinazioni specifiche di genere. Numerosi studi hanno mostrato come i sistemi di riconoscimento facciale, di selezione del personale e gli algoritmi predittivi tendano a riprodurre e amplificare bias di genere già presenti nei dati di addestramento, sottoponendo i corpi femminili a forme specifiche di visibilità e discriminazione algoritmica.

In questo passaggio si rende particolarmente evidente

la transizione, già individuata da Michel Foucault, dal paradigma della sovranità a quello della governamentalità. La sovranità, intesa come potere di comando incarnato in un soggetto unitario, il re o il popolo, cede progressivamente il passo a una forma di potere diffusa, che si esercita attraverso una molteplicità di pratiche e dispositivi. Come Foucault osserva, la governamentalità è “l’insieme costituito dalle istituzioni, dalle procedure, dalle analisi e riflessioni, dai calcoli e dalle tattiche che permettono di esercitare questa forma di potere che ha per bersaglio la popolazione” (Foucault 2017: 112). Il “corpo” della sovranità non coincide più con un’unità giuridico-politica compatta, ma con la popolazione intesa come realtà empirica, biologica e statistica.

Nel contesto digitale, questa logica assume una forma specifica che può essere definita come governamentalità algoritmica. Essa non comanda necessariamente in modo diretto, ma organizza il campo delle possibilità: non vieta soltanto, ma suggerisce; non impone sempre, ma orienta; non decide in modo visibile, ma predispone l’ambiente entro cui il soggetto crede di scegliere liberamente. La libertà non viene abolita frontalmente, ma modellata attraverso architetture invisibili che selezionano opzioni, priorità, desideri e relazioni.

Da un punto di vista filosofico, ciò implica una trasformazione profonda del rapporto tra potere e realtà. La sovranità classica governava il mondo attraverso la legge; la sovranità digitale tende invece a governare le condizioni attraverso cui viene ad apparire un “nuovo” mondo attraverso lo spazio illimitato di Internet. Chi controlla gli algoritmi, le piattaforme e i sistemi predittivi non produce o controlla soltanto contenuti, bensì la struttura stessa dell’esperienza collettiva.

In questo senso, la sovranità digitale si configura come una sovranità al tempo stesso epistemica e infrastrutturale: epistemica, perché incide sulle forme del sapere e della conoscenza; infrastrutturale, perché si esercita attraverso architetture tecniche incorporate nella vita quotidiana. Il potere non sta più soltanto sopra i cittadini, ma intorno e dentro le mediazioni attraverso cui essi vivono.

Il capitalismo digitale – attraverso nuove élite epistemiche – radicalizza questa dinamica (Calloni 2026). Esso non si limita ad accumulare ricchezza, ma trasforma l’esperienza stessa in materia prima: attenzioni, emozioni, relazioni, preferenze e comportamenti diventano dati, che vengono subito trasformati in valore finanziario e capacità di governo. La vita quotidiana viene così catturata in un ciclo continuo di

estrazione, previsione e monetizzazione. Il corpo politico non è più soltanto composto da cittadini, ma da utenti tracciati e profilati.

In questo quadro, anche il conflitto politico subisce una metamorfosi. La distinzione schmittiana tra amico e nemico non scompare, ma viene assorbita nelle logiche dell'economia dell'attenzione: indignazione, paura e polarizzazione diventano risorse economiche (Calloni 2025). L'inimicizia non è più soltanto dichiarata politicamente, ma prodotta e amplificata da sistemi che premiano il coinvolgimento emotivo e la polarizzazione che porta spesso all'odio.

Il tema della sfera pubblica, della sua forma e consistenza, diventa dunque prioritario nel dibattito pubblico. Hannah Arendt aveva fondato il corpo politico come "spazio di apparenza". Era lo spazio, dove i cittadini si mostrano gli uni agli altri nell'azione e nel discorso, costituendo insieme una realtà pubblica condivisa (Arendt 1958). Lo spazio digitale viene a interrogare la teoria di Arendt, ovvero: quali forme di apparenza - e quali invisibilità - produce lo spazio pubblico delle piattaforme?

La sfera pubblica si frammenta così in spazi cognitivi separati, comunità autoreferenziali e circuiti di ostilità permanente, come ha osservato Habermas nel

suo testo sul nuovo mutamento strutturale della sfera pubblica (Habermas 2023). La democrazia resta formalmente aperta, ma viene attraversata da dispositivi che ne indeboliscono le condizioni materiali di possibilità.

La democrazia “mutilata” (Urbinati 2014) - una democrazia in cui l’opinione pubblica è colonizzata da poteri che ne distorcono la formazione - trova nel capitalismo delle piattaforme la sua realizzazione più pervasiva. Non è più la censura autoritaria a deformare la volontà popolare, bensì la saturazione dell’attenzione, la profilazione emotiva e la polarizzazione sistematica degli ambienti informativi.

La questione centrale non è dunque soltanto la regolazione tecnica delle piattaforme, ma la possibilità stessa della sovranità democratica. Se il popolo vota, ma l’ambiente informativo entro cui forma il proprio giudizio è strutturato da logiche private e algoritmiche, allora la sovranità popolare resta formalmente intatta, ma sostanzialmente vulnerabile e svuotata di volta in volta.

Per questo la sovranità digitale rappresenta oggi il nuovo campo della filosofia politica. Essa obbliga a ripensare il rapporto tra corpo, territorio e potere: dal corpo del re al corpo dello Stato, fino al popolo costituzionale,

la sovranità ha sempre richiesto una forma di incarnazione. Nel digitale, il potere tende a farsi rete, codice, infrastruttura, nonostante continui a incidere sui corpi e le vite reali, trasformandosi in una forma di capitalismo della sorveglianza, come sostenuto da Zuboff.

In questo senso, la sovranità digitale è post-territoriale, ma non immateriale. Supera il territorio come forma esclusiva del potere, ma si radica in infrastrutture materiali e rapporti economici concreti. Supera i confini, ma produce nuove linee di separazione: tra chi possiede i dati e chi li genera, tra chi controlla il codice e chi lo subisce.

La domanda politica decisiva diventa allora: come ricondurre questi nuovi poteri entro un orizzonte democratico e costituzionale? Come evitare che la sovranità digitale si trasformi in dominio privato del capitalismo delle piattaforme?

È qui che il ruolo dell'Unione Europea può assumere una funzione decisiva.

Se è vero che, quale laboratorio di sovranità post-nazionale, l'Unione Europea ha conosciuto tanto avanzamenti quanto arresti, essa si trova oggi nella condizione di poter elaborare forme di regolazione capaci di intervenire sulle infrastrutture digitali, proteggere i diritti fondamentali e limitare il potere delle piattaforme.

La sovranità digitale non è dunque una questione tecnica, ma la forma contemporanea della lotta per la libertà politica. In gioco non è più soltanto la legittimità di chi governa lo Stato, bensì le garanzie costituzionali e politiche che devono regolare il potere di chi governa le infrastrutture che rendono possibile un nuovo spazio comune.

La democrazia del futuro dipenderà dalla capacità di trasformare lo spazio digitale da ambiente privato di cattura dell'attenzione in uno spazio pubblico di partecipazione e responsabilità, retto da principi costituzionali e diritti inviolabili.

Sovranità digitale europea: diritti fondamentali e governo democratico della rete

Il passaggio dalla sovranità territoriale e popolare alla governamentalità algoritmica rende necessario estendere l'analisi della sovranità digitale alla prospettiva sovranazionale delineata dall'Unione europea. Con questa prospettiva si completa il percorso genealogico dedicato al concetto di sovranità, ricostruendone le trasformazioni che, dal Medioevo all'età digitale, hanno progressivamente ridefinito la figura del corpo sovrano.

Dopo il corpo mistico del re, il corpo artificiale dello Stato moderno, il popolo costituzionale e il corpo plurale dei demoî europei, la sovranità attraversa oggi una nuova soglia: quella della rete. In questo contesto, la questione non riguarda più soltanto il governo di un territorio o la rappresentanza politica entro istituzioni parlamentari, ma il controllo democratico delle infrastrutture attraverso cui si formano conoscenza, comunicazione, opinione pubblica, accesso ai servizi, identità e partecipazione politica.

La sovranità digitale non è dunque una questione puramente tecnica o filosofica, bensì squisitamente politica e sociale. Il digitale è un campo di potere strutturato da piattaforme, dati, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, cloud, reti e dispositivi di cybersicurezza. Questi elementi non sono semplici strumenti tecnologici, ma condizioni materiali e cognitive che incidono sulla vita democratica contemporanea. Chi li governa determina le modalità stesse attraverso cui i cittadini percepiscono, comunicano, scelgono e partecipano alla vita consociata.

Non è più in gioco soltanto la legittimità di chi governa lo Stato, ma le garanzie democratiche e costituzionali che devono regolare il potere esercitato sulle infrastrutture digitali. La sovranità digitale si lega così

in modo strutturale alla questione della democrazia. Il futuro della democrazia dipenderà infatti dalla capacità di trasformare lo spazio digitale da ambiente privato di estrazione e di cattura dell'attenzione in uno spazio pubblico di partecipazione, responsabilità ed equa rappresentanza.

In questo scenario, emerge un ruolo inedito, ma decisivo per l'Unione Europea, come la prima istituzione sovra-nazionale a limitare giuridicamente il potere delle Big Tech.

Se le piattaforme private operano su scala transnazionale, la sovranità tende oggi a essere nuovamente articolata e, in parte, "territorializzata" attraverso uno spazio politico composto da Stati e demoï, ovvero quello europeo. L'Unione si configura così come un possibile spazio democratico di regolazione, capace – pur tra limiti e discontinuità – di intervenire sulle infrastrutture digitali, tutelare i diritti fondamentali e contenere il potere delle grandi piattaforme.

Tuttavia, la regolazione non può esaurirsi in un insieme di restrizioni alle big tech, poiché sono in gioco ben altre prospettive e sfide. Significa promuovere la costruzione di un nuovo spazio pubblico digitale europeo, dove sia possibile esercitare diritti, sviluppare forme di partecipazione, creare opportunità e costruiri-

re una sfera politica condivisa. Solo in questa prospettiva la sovranità digitale può tradursi in una concreta possibilità di rafforzamento della democrazia europea. In questo quadro, l'Unione Europea occupa una posizione singolare, che può tradursi in una reale capacità di intervento sul piano politico. Come mostrato nei paragrafi precedenti, essa non coincide né con lo Stato sovrano moderno, né con una semplice organizzazione internazionale, ma si configura piuttosto come un ordine politico fondato su una pluralità di *demoi*, tenuto insieme da un sistema di diritti, principi e istituzioni. In questo senso, la sua sovranità può essere intesa come post-unitaria, costituzionale e relazionale, e proprio per questo capace di delineare un nuovo approccio allo spazio digitale che non sia soltanto regolativo, ma anche orientato alla costruzione di forme democratiche di partecipazione.

Per questa ragione, l'Unione Europea ha progressivamente elaborato, soprattutto a partire dal 2020, anno della pandemia, un programma su *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, inteso come una strategia mirante a ricostruire le condizioni materiali della democrazia nello spazio della rete. Tale strategia si colloca in continuità con l'eredità del costituzionalismo europeo: non una sovranità intesa come *auctoritas* calata dall'alto, ma una

sovranità limitata e strutturata dai diritti fondamentali, dalla dignità della persona, dalla non discriminazione, dalla libertà di espressione, dalla protezione dei dati personali e dal controllo democratico sul potere.

Il punto decisivo è che l'Unione Europea non può pensare la sovranità digitale secondo il modello classico dello Stato territoriale. L'Unione Europea non va dunque concepita come una democrazia sovranazionale (*democracy*) bensì come *demoicracy*: un'unione di popoli (*demos*) che governano insieme senza fondersi in un unico *demos* (Nicolaïdis 2013). Sul piano digitale, questo implica che la sovranità digitale europea non possa essere centralizzata in senso restrittivo e limitante, ma debba rispettare la pluralità delle tradizioni giuridiche e culturali dei popoli membri. Non disponendo di un *demos* unitario, né di un centro sovrano unico, essa sviluppa una forma originale di sovranità, ovvero una sovranità normativa e regolativa, che non si limita alla definizione delle condizioni del funzionamento delle infrastrutture. In questo senso, la sovranità europea si esercita come capacità di produrre norme che orientano, limitano e vincolano attori globali. Tuttavia, tali politiche di controllo non sono di per sé sufficienti se si vuole attuare una vera democrazia europea.

Diventa pertanto necessario distinguere tra una sovranità difensiva (che protegge i diritti e limita i poteri privati) e una sovranità costituente (capace di istituire attivamente nuovi spazi pubblici digitali). La prima è condizione necessaria, ma non sufficiente. Senza infrastrutture pubbliche europee, senza piattaforme non-estrattive e senza investimenti sistematici nell'alfabetizzazione critica dei cittadini, la regolazione rischia di restare un argine normativo che rallenta i processi senza trasformarli. La vera sfida della sovranità digitale europea è dunque costruttiva prima ancora che restrittiva.

In tal contesto, la cittadinanza europea diventa qui il punto di articolazione fondamentale. Se il corpo politico europeo è costituito da cittadini appartenenti a Stati diversi ma titolari di diritti comuni, allora lo spazio digitale deve essere pensato come estensione del campo di esercizio di tali diritti. Il cittadino europeo non può essere ridotto a utente o a profilo: deve restare soggetto di diritto anche nella rete. Questo implica accesso a servizi digitali sicuri, controllo sui propri dati, possibilità di contestare decisioni automatizzate, protezione contro discriminazioni algoritmiche, accesso a un'informazione pluralistica e partecipazione a uno spazio pubblico non manipolato.

In questo quadro, la *Bussola per il Decennio Digitale 2030* rappresenta la sintesi strategica del percorso normativo europeo avviato con il *GDPR* e sviluppatosi attraverso il *DMA*, il *DSA* e l'*AI Act*. L'obiettivo di "controllare il proprio destino digitale" esprime una nuova concezione della sovranità. Non si tratta più soltanto della tutela dei confini territoriali, ma della capacità di orientare le condizioni tecnologiche, economiche e normative che rendono possibile la vita collettiva. In questa prospettiva, autonomia tecnologica, infrastrutture sicure, competenze digitali, servizi pubblici, identità digitale e governo dei dati delineano i tratti di una sovranità europea aperta e dinamica. Ciononostante, l'effettività di tale progetto resta limitata dalla persistente dipendenza dell'Unione Europea dalle grandi piattaforme tecnologiche, che il solo ricorso agli strumenti regolatori e sanzionatori non è ancora riuscito a superare.

A questa dimensione si affianca un altro elemento cruciale per la protezione delle esistenze individuali e della vita comune, in forma di strategia per la cibersecurity. La *Strategia europea del 2020* riconosce che il digitale è uno spazio di conflitto geopolitico: attacchi informatici, disinformazione, dipendenze tecnologiche mostrano che senza sicurezza non vi è autonomia.

Ma, al tempo stesso, nella prospettiva europea la sicurezza non può tradursi in una sorveglianza generalizzata, né in una deriva meramente securitaria, poiché deve rimanere conforme ai diritti fondamentali

Il governo dei dati costituisce un ulteriore snodo cruciale. Attraverso il *Data Governance Act* e il *Data Act* (2023), l'UE tenta di sottrarre i dati alla pura appropriazione privata, riconoscendone la dimensione politica. I dati sono prodotti dai comportamenti e dalle relazioni dei cittadini, ma diventano potere nelle mani di chi li controlla privatamente e globalmente. La sovranità digitale europea cerca di riequilibrare questa asimmetria. Il *Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)* (2016) rappresenta il fondamento di questo impianto. Esso afferma che la persona non perde i propri diritti nello spazio digitale. La protezione dei dati diventa così una condizione della libertà: senza limiti alla profilazione e alla previsione, l'autonomia individuale viene compromessa.

Accanto a ciò, il *Digital Markets Act* (DMA) (2022) interviene sul potere dei *gatekeeper*, cioè delle grandi piattaforme digitali che controllano l'accesso ai mercati online, come nel caso dei motori di ricerca, gli app store o i social network. Questi attori possono decidere quali servizi sono visibili, quali applicazioni possono

essere distribuite e a quali condizioni le imprese possono raggiungere gli utenti. In questo senso, il controllo delle condizioni di accesso alle piattaforme (ossia la possibilità di stabilire chi può operare e con quale visibilità) costituisce una forma di potere decisivo nello spazio digitale. Proprio per questo, l'Unione Europea interviene per limitarlo e ricondurlo entro un quadro di regole pubbliche.

Il *Digital Services Act* (DSA) (2022) invece, riconosce che le piattaforme non sono semplici spazi tecnologici da usare, ma ambienti in cui si forma la sfera pubblica. Per questo l'Unione Europea li sottopone a obblighi di responsabilità proporzionati al loro impatto, al fine di garantire trasparenza, tutela dei diritti e correttezza dei processi informativi.

In tale processo emerge un nuovo approccio alla sovranità. Pur trattandosi in larga parte di piattaforme esterne, soggette alle normative degli Stati in cui hanno sede amministrativa, esse operano all'interno del mercato europeo e devono quindi sottoporsi alla giurisdizione dell'Unione, indipendentemente dai singoli Paesi membri. In questo modo, la UE esercita una forma di sovranità che impone condizioni e limiti a soggetti privati transnazionali attraverso le sue istituzioni, che hanno tali regole.

L'*AI Act* (2024) rappresenta il punto più avanzato di questa costruzione: esso afferma che la tecnica deve essere subordinata al diritto e rispettare aspetti etici come esplicitati nei diritti fondamentali dell'Unione. La sovranità digitale si configura così come capacità di porre limiti.

Alla dimensione normativa si affianca un'effettiva capacità coercitiva. Le sanzioni previste per le grandi piattaforme (fino al 10% del fatturato globale nel caso del *Digital Markets Act* e fino al 6% per il *Digital Services Act*) mostrano che l'Unione Europea non si limita a enunciare regole, ma dispone degli strumenti per farle rispettare. In questo senso, essa esercita una forma di sovranità post-territoriale. Pur non avendo direttamente potere sui territori in cui queste imprese hanno sede, la UE disciplina l'accesso al mercato europeo, che è fra i più floridi a livello mondiale.

Ciò significa che le piattaforme, per poter operare nell'Unione, devono adeguarsi alle sue norme, pena sanzioni economiche molto elevate o limitazioni delle loro attività. Le multe e le indagini nei confronti di Google, Apple, Meta, Amazon e altri attori non sono quindi meri interventi tecnici, ma veri e propri atti politici. Si tratta di interventi sanzionatori che mirano a imporre limiti effettivi a poteri privati che per capa-

cità di influenza hanno assunto funzioni quasi sovrane nello spazio digitale.

Tuttavia, questa sovranità resta strutturalmente fragile. Da un lato, l'UE dispone di una forte capacità normativa, mentre dall'altro, dipende da infrastrutture, tecnologie e piattaforme non europee. Il capitalismo delle piattaforme si fonda ormai su forme di sovranità privata basate su dati, standard tecnici, ecosistemi chiusi e controllo dell'attenzione. Non sono Stati, ma governano; non sono parlamenti, ma producono norme operative; non sono tribunali, ma decidono accessi ed esclusioni.

La sovranità digitale europea appare dunque come un tentativo necessario ma incompiuto. È necessario, perché senza regolazione pubblica lo spazio digitale resta dominato da poteri forti e privati. Rimane tuttavia incompiuto, perché interviene e nel contempo usa strutture già consolidate.

Le principali infrastrutture digitali su cui l'UE opera (come cloud, cavi sottomarini, semiconduttori, sistemi operativi) sono infatti quasi interamente sotto il controllo statunitense o cinese. La sovranità normativa europea (GDPR, AI Act) rischia così di essere una sovranità senza substrato, poiché si legifera sull'uso di infrastrutture da cui si dipende, ma che non si può controllare interamente.

Per essere effettive, le politiche dell'Unione Europea dovrebbero sottrarsi tanto alla subordinazione al capitalismo digitale globale quanto alla deriva autoritaria dei populismi, configurandosi piuttosto come una forma di "sovranità dei diritti", capace di coniugare innovazione tecnologica, garanzie democratiche e tutela della persona. In questa prospettiva assume particolare rilievo il recente *Digital Omnibus* europeo (*Proposta di regolamento omnibus digitale*, 2025), proposto con l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo digitale dell'Unione. Il regolamento interviene infatti su diversi dispositivi legislativi – dall'*AI Act* al *GDPR*, fino all'*ePrivacy* e al *Data Act* – mirando a ridurre gli oneri burocratici e a rendere più competitivo l'ecosistema europeo dell'innovazione, senza tuttavia rinunciare formalmente alla protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

Nonostante queste finalità dichiarate, il *Digital Omnibus* è stato interpretato da numerosi osservatori come il segnale di una parziale ritirata rispetto all'ambizione originaria dell'Unione di esercitare una regolazione autonoma e stringente del potere delle piattaforme digitali. In tale lettura, la semplificazione normativa apparirebbe anche come una risposta alle crescenti pressioni economiche e geopolitiche provenienti dagli Stati

Uniti – intensificatesi nel contesto delle politiche protezionistiche e dei dazi rilanciati da Trump – mostrando quanto il terreno della governance digitale sia ormai inseparabile dagli equilibri della competizione globale. Ciò implica un ripensamento della sovranità come garanzia delle condizioni democratiche. Si tratta di costruire un ambiente territoriale e digitale che permetta il rafforzamento inclusivo della cittadinanza europea, che garantisca istituzioni democratiche, accesso all'informazione, qualità dello spazio pubblico, trasparenza delle mediazioni, pluralismo.

Il corpo politico europeo, plurale e non unitario, trova qui una nuova forma di rappresentazione, che piuttosto che la frammentazione e la polarizzazione permetta l'interazione tra cittadini, anche alla distanza. Per questo la sovranità digitale non deve limitarsi a proteggere dati, ma deve rendere possibile uno spazio territoriale e digitale comune, prospettando anche la costruzione di piattaforme pubbliche. I principi della *Carta dei diritti fondamentali* diventano il riferimento imprescindibile anche per l'organizzazione dello spazio digitale.

La sovranità digitale europea rappresenta dunque il tentativo più avanzato, ma ancora incompleto, di rispondere alla crisi post-territoriale della sovranità. Il

suo significato politico consiste nello spostare la sovranità dal comando di una autorità alla garanzia delle condizioni della libertà che permettono la vita consociata e accresca il potere dei cittadini.

Il corpo politico europeo, proprio perché plurale, può diventare il laboratorio di questa trasformazione. Ma ciò sarà possibile solo se la sovranità digitale resterà ancorata ai diritti, alla cittadinanza e alla democrazia, e non si ridurrà né a dominio tecnico, né a mero strumento di controllo.

Conclusioni: sovranità, infrastrutture e trasformazione del politico

L'itinerario teorico sviluppato in questo saggio ha cercato di chiarire la struttura polimorfica e intrinsecamente conflittuale del costruito della sovranità politica attraverso la rappresentazione del corpo. La trasformazione contemporanea non può essere interpretata come un semplice passaggio dalla sovranità territoriale a quella digitale, bensì come una configurazione stratificata in cui modelli differenti coesistono e si sovrappongono in merito alle diverse modalità di governo della vita consociata.

Ciò che emerge è una traiettoria diacronica, ricostruita attorno alla trasformazione delle forme di incarnazione della sovranità: dal regime della personificazione a quello della rappresentazione, fino all'attuale configurazione infrastrutturale del potere. Il suo sviluppo non è lineare, ma si articola in una serie di metamorfosi che, pur mutando nel tempo, mantengono logiche comuni sotto condizioni storiche differenti. In questo senso, si tratta delle diverse configurazioni del *body politic*.

La sovranità premoderna si fondava su una logica dell'incarnazione: il potere trovava unità nel corpo del sovrano, che condensava in sé dimensione politica, giuridica e simbolica. La modernità statuale ha progressivamente dislocato questa unità, sostituendo al corpo fisico del re il corpo artificiale dello Stato e, successivamente, la finzione rappresentativa del popolo sovrano. In questo passaggio, la sovranità si è riorganizzata secondo una logica della rappresentazione: il potere non si incarna più in un corpo naturale, ma in un dispositivo giuridico-politico che produce unità a partire da una molteplicità.

Questo assetto (fondato sul nesso tra territorio, corpo politico e ordinamento giuridico) non è venuto meno, ma risulta oggi profondamente destabilizzato. L'emer-

gere della dimensione digitale introduce una ulteriore trasformazione: la sovranità tende a configurarsi sempre più come potere infrastrutturale, cioè come capacità di strutturare le condizioni materiali e cognitive entro cui si formano le pratiche, le decisioni e le relazioni sociali.

Di conseguenza, la definizione classica della sovranità come decisione ultima su un territorio delimitato – dal paradigma di Bodin fino a Schmitt – viene messa in crisi. La sovranità tende piuttosto a configurarsi come capacità di incidere sulle condizioni di accesso al reale: non soltanto decidere, ma rendere possibile, visibile e praticabile la decisione. Il potere sovrano non coincide più esclusivamente con un soggetto, ma con un insieme di dispositivi che strutturano l'orizzonte dell'azione.

Questa trasformazione investe direttamente il corpo politico.

Se nella fase dell'incarnazione esso coincideva con il corpo del sovrano, e nella fase della rappresentazione con il popolo come unità giuridico-politica-costituzionale, nella configurazione contemporanea esso si presenta come una realtà frammentata e plurale, mediata da infrastrutture tecniche. Il corpo politico non scompare, ma viene riorganizzato: da unità simbolica relativamente stabile a campo dinamico di soggetti-

vità tracciate, connesse e continuamente riformulate. In questo contesto, la governamentalità algoritmica non rappresenta una rottura esterna rispetto alla sovranità, ma una sua trasformazione interna coerente con la logica infrastrutturale. Il potere non si limita più a esercitarsi sui corpi, ma opera attraverso la strutturazione delle pratiche, delle preferenze e delle condizioni di scelta. Ne deriva una forma di potere diffusa e ambientale, che agisce meno come comando e più come organizzazione delle possibilità.

È a partire da questa trasformazione che si colloca il tentativo europeo di elaborare una forma di sovranità digitale. L'Unione Europea ha costruito un articolato dispositivo normativo – dal *Regolamento generale sulla protezione dei dati* al *Data Governance Act*, dal *Data Act* al *Digital Markets Act* e al *Digital Services Act*, fino all'*AI Act*, *Digital Omnibus* e alla *Digital Compass 2030* – volto a ricondurre lo spazio digitale entro un orizzonte giuridico fondato sui diritti fondamentali. In questo senso, essa rappresenta un tentativo di estendere la logica della rappresentazione giuridica dentro una configurazione sempre più infrastrutturale del potere. Tuttavia, questa forma di sovranità incontra limiti strutturali. L'Unione Europea non controlla pienamente le infrastrutture tecnologiche, largamente nelle

mani di attori privati globali. La sovranità normativa si esercita quindi in una condizione di dipendenza materiale, che ne riduce l'efficacia e la espone a pressioni geopolitiche ed economiche.

Ne deriva una tensione strutturale tra due dimensioni della sovranità: da un lato, quella giuridico-politica, erede della logica della rappresentazione, che produce legittimità; dall'altro, quella infrastrutturale ed epistemica, che produce efficacia. La loro mancata coincidenza costituisce il nodo centrale della trasformazione del politico. La sovranità non è più unitaria, ma distribuita, parziale, contestata.

Questa condizione non può essere letta semplicemente come crisi o declino. Essa segnala piuttosto una trasformazione della forma stessa della sovranità, che da principio autosufficiente diventa pratica relazionale, situata e intrinsecamente limitata. Il problema non è la fine della sovranità, ma la sua riconfigurazione in un contesto in cui nessun attore – né lo Stato, né il mercato, né le piattaforme – detiene un controllo pieno sulle condizioni del potere.

In questo scenario si apre una questione decisiva per la teoria e la pratica democratica: è possibile pensare una sovranità democratica quando le condizioni materiali della libertà sono in larga parte determinate

da infrastrutture che sfuggono al controllo diretto dei cittadini?

La risposta non può essere univoca. Da un lato, l'esperienza europea mostra che è ancora possibile esercitare forme di regolazione e di sanzione, capaci di produrre effetti reali nella tutela dei diritti e nella limitazione dei poteri privati. Dall'altro, tali forme restano parziali e strutturalmente esposte a vincoli esterni.

Tuttavia, proprio questa tensione apre uno spazio di possibilità che non può essere ignorato. Le stesse infrastrutture digitali che contribuiscono alla frammentazione del corpo politico e alla dislocazione della sovranità costituiscono anche nuove condizioni di articolazione della partecipazione democratica. La sfera pubblica non scompare, ma si trasforma, così che da spazio unitario e relativamente stabile, diventa ambiente plurale, reticolare e conflittuale.

In questa prospettiva, è possibile ripensare l'intuizione habermasiana della democrazia come processo discorsivo e deliberativo. La legittimità democratica continua a dipendere dalla possibilità di una formazione pubblica della volontà, anche se tale processo deve oggi confrontarsi con la mediazione infrastrutturale delle piattaforme digitali.

Ciò implica un duplice compito. Da un lato, sviluppa-

re forme di regolazione che garantiscano trasparenza, pluralismo e responsabilità delle infrastrutture. Dall'altro, promuovere pratiche di partecipazione che rendano i cittadini non semplici utenti, ma soggetti attivi nella costruzione delle condizioni della comunicazione pubblica.

In questo senso, la sovranità democratica non può più essere intesa soltanto come potere di decisione, ma come capacità collettiva di intervenire nelle infrastrutture che rendono possibile la formazione dell'opinione e della volontà. Essa viene a ridefinirsi come pratica diffusa, che attraversa istituzioni, tecnologie e forme di partecipazione.

Il futuro della democrazia non è garantito, ma neppure precluso. Esso dipende dalla possibilità di trasformare la dimensione infrastrutturale del potere da spazio di mera estrazione e controllo in ambito di deliberazione pubblica e responsabilità condivisa. È in questa riconfigurazione – tra incarnazione, rappresentazione e infrastruttura – che può ancora prendere forma una sovranità democratica adeguata alle condizioni della contemporaneità.

In questa prospettiva, nonostante le sue contraddizioni strutturali e le sue incompitutezze politiche, il progetto europeo rimane un laboratorio insostituibile.

Non perché abbia già risposto a queste sfide, ma perché, tra tutti gli ordini politici esistenti, è uno di quelli che hanno assunto più esplicitamente la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, unitamente a uno sviluppo sostenibile. Ha ripensato la sovranità politica come un insieme plurale, composto da Stati e cittadine/i, quale principio fondativo. L'Unione Europea continua a portare con sé una potenzialità inespressa: la promessa di una sovranità che non si esercita sui corpi, ma con i corpi, grazie al riconoscimento delle differenze, alla garanzia delle libertà e alla costruzione di uno spazio comune in cui nessuna vita sia offesa o ridotta a un dato, e in cui nessun cittadino/a, utente o comunità sia ridotto/a a cluster statistico.

Eppure, anche in questa promessa, resta sullo sfondo una domanda che meriterebbe un'indagine a sé: di quale corpo, esattamente, si è parlato quando si è parlato di corpo della sovranità? Il corpo fisico del re si raddoppia, nella tradizione teologico-politica, in un corpo immateriale - il *corpus mysticum* che Kantorowicz rintraccia dalla teologia eucaristica fino alla teoria del corpo politico - e da lì migra, nella teoria democratica, nel corpo fittizio del popolo, un soggetto che la sovranità popolare presuppone come unitario, ma che non è mai fisicamente presente, se non nel-

la finzione della rappresentanza. Oggi quello stesso corpo immateriale si è fatto corpo digitale, dissolto in dati, profili, cluster statistici. In ciascuno di questi passaggi - dal corpo del re al corpo mistico, dal corpo fittizio del popolo al corpo digitale - il corpo della sovranità è stato pensato, quasi sempre implicitamente, come un corpo maschile: unitario, integro, capace di rappresentare l'universale in virtù della propria presunta neutralità.

Come si è accennato a più riprese, resta sullo sfondo una domanda che meriterebbe un'indagine a sé stante, dedicata interamente all'ideologia di genere che ha determinato la genesi e la perpetuazione della sovranità. È stata la rappresentanza femminile a mettere in crisi la finzione di quella neutralità, rivelando che il corpo sovrano non è mai stato un corpo qualsiasi. È il tema di un prossimo studio, sulla sovranità dei corpi multipli e rappresentabili - corpi al plurale, non più un corpo solo chiamato a rappresentare, in silenzio, tutti gli altri.

Riferimenti bibliografici

- Agamben, G. (1995). *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi.
- Agamben, G. (2003). *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Arato, A., Cohen, J. L. (2024). *Populismo e società civile. La sfida alla democrazia costituzionale*, Milano, Meltemi.
- Arendt, H. (1958/1964). *Vita activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani.
- Balibar, É. (2001). *Noi cittadini d'Europa. Le frontiere, lo stato, il popolo*, Roma, Manifestolibri.
- Benhabib, S. (2025). *At the Margins of the Modern State: Critical Theory and Law*, Cambridge, Polity Press.
- Bentham, J. (1780/2017). *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Torino, UTET.
- Bodin, J. (1576/1997). *I sei libri dello Stato*, Torino, UTET.
- Calloni, M. (2025). Polarization and Enmity in the Algorithmic Age. Striving for a Digital Ethos of Relationality and Pluralism, in *Philosophy and Social Criticism*, 51 (4), pp. 672-692.
- Calloni, M. (2026). The Rise of the Sophocrats. Political, Economic, and Epistemic Power in Algorithmic Governance, in F. Giachetti (ed.), *Democracy's Discontent. Questions for the Political Philosophy of Our Times*, Milano, Reset – Dialogues on Civilizations, pp. 61-88.
- Einaudi, L. (1948). *La guerra e l'unità europea*, Milano, Edizioni di Comunità.
- Foucault, M. (2005). *Nascita della biopolitica*, Milano, Feltrinelli.
- Foucault, M. (2017). *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano, Feltrinelli.

- Galli, C. (2019). *Sovranità*, Bologna, il Mulino.
- Habermas, J. (2013). *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Habermas, J. (2023). *Nuovo mutamento strutturale della sfera pubblica e politica deliberativa*, a cura di M. Calloni, Milano, Cortina.
- Hobbes, T. (1651/2013). *Leviatano*, Roma-Bari, Laterza.
- Husserl, E. (1952/2002). *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, Vol. II, Torino, Einaudi.
- Kant, I. (1785/2003). *Fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, Bompiani.
- Kantorowicz, E. H. (1957/1989). *I due corpi del re*, Torino, Einaudi.
- Locke, J. (1690/2010). *Due trattati sul governo*, Torino, UTET.
- Merleau-Ponty, M. (2003). *Fenomenologia della percezione*, Milano. Bompiani.
- Mortati, C. (1945/2022). *La teoria del potere costituente*, Macerata, Quodlibet.
- Nicolaïdis, K. (2013). European Democracy and Its Crisis, in *Journal of Common Market Studies*, 51(2), pp. 351–369.
- Repubblica Italiana (1948). *Costituzione della Repubblica Italiana*.
- Rosanvallon, P. (2005). *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia*, Bologna, il Mulino.
- Rousseau, J.-J. (1762/2005). *Il contratto sociale*, Roma-Bari, Laterza.
- Sassen, S. (2008). *Territorio, autorità, diritti: Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Milano, Bruno Mondadori.
- Schmitt, C. (1922/1972). *Teologia politica*, Bologna, il Mulino.
- Spinelli, A., Rossi, E. (1941). *Manifesto di Ventotene. Per un'Europa libera e unita*.
- Stati Uniti d'America (1787). *Costituzione degli Stati Uniti d'America*.
- Urbinati, N. (2014). *Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità*, Milano, Egea.

Urbinati, N. (2020). *Io il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Bologna, il Mulino.

Zuboff, S. (2019). *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, Luiss University Press.

Normativa e documenti dell'Unione Europea

Commissione Europea (2020). *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862000/Shaping_Europes_Digital_Future_it.pdf.pdf

Commissione Europea (2025). *State of the Digital Decade 2025 report*.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-decade-policy-programme>

Commissione Europea (2025). *Digital Omnibus – Proposta di regolamento omnibus digitale*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/digital-omnibus-regulation-proposal>

Commissione Europea (2020). *Strategia dell'UE per la cibersecurity*.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/cybersecurity-strategy>

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2016). *Regolamento del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR)*.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2022). *Regolamento UE del 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica*

le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (DMA - Digital Markets Act).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925>

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2022). *Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Digital Services Act) (DSA).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065>

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2022). *Regolamento del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Data Governance Act).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32022R0868>

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2023). *Regolamento del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (Data Act).*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=oj:L_202302854

Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea (2024). *Legge sull'Intelligenza Artificiale (IA) (AI Act).*

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/regulatory-framework-ai>

Unione Europea (1992). *Trattato sull'Unione Europea (Trattato di Maastricht).*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:11992M/TXT>

Unione Europea (2000/2009). *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.*

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
Unione Europea (2007). *Trattato di Lisbona che modifica il
trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la
Comunità europea.*
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL)



Marina Calloni è Professoressa Ordinaria di Filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove dirige il centro studi ADV – *Against Domestic Violence*.

Marina Calloni

Breve profilo

Marina Calloni è Professoressa Ordinaria di Filosofia Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove dirige il centro studi ADV – *Against Domestic Violence*. Ha ottenuto un dottorato di ricerca in Filosofia e di un dottorato in Scienze Sociali e Politiche.

È stata visiting professor presso la New School for Social Research di New York e fellow presso l'Italian Academy della Columbia University. Ha insegnato presso le Università di Notre Dame, Łódź, Francoforte sul Meno, Brema, Vienna, Lugano, Hannover e Kurume. È stata senior researcher presso il Gender Institute della London School of Economics and Political Science, dove ha diretto l'International Network for Research on Gender. È attualmente Presidente della Società Italiana di Teoria Critica. Ha svolto il ruolo di consulente per la “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere” presso il Senato della Repubblica Italiana. Collabora con il Consiglio d'Europa – OCEAN (*Open Council of Europe Academic Network*)

per l'implementazione della Convenzione di Istanbul, dirigendo la rete accademica UN.I.RE. Ha coordinato numerosi progetti nazionali e internazionali in collaborazione con università e istituzioni sovranazionali (Nazioni Unite, Commissione Europea, Consiglio d'Europa) e ha tenuto conferenze in oltre 50 Paesi. Fa parte dei comitati editoriali di diverse riviste nazionali e internazionali. È autrice di oltre 300 pubblicazioni scientifiche in più lingue su temi quali filosofia sociale, teoria politica, diritti umani e libertà fondamentali, studi di genere, teoria critica della società, violenza, cittadinanza e sfera pubblica, reti di ricerca e cooperazione internazionale.

Nel 2020 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito il titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nell'ambito della tematica triennale 2023-2026, *Trasformazioni della contemporaneità. Tra spinte e resistenze*, l'anno 2024-2025 è dedicato ad approfondire il tema *Sovranità, Poteri, Conflitti*.

Si tratta di uno snodo di questioni controverse che sono di grande centralità socio-politico-economica: affondano le proprie radici nel passato anche meno recente e di fronte a esse si aprono orizzonti di attesa inediti. Gli approfondimenti proposti le affrontano nelle molte e differenti modulazioni già in campo ma anche possibili, attraverso la discussione di risignificazioni problematiche e la presa di coscienza della ineludibile complessità degli scenari incerti e mutevoli dei nostri tempi.

Il percorso si svolge in un orizzonte altamente interdisciplinare e in prospettiva internazionale, grazie al contributo scientifico di docenti di relazioni internazionali, psicologia, filosofia, statistica, medicina, design industriale, economia, linguistica, storia, museologia, letteratura e cinema.

Si intende così favorire un apprendimento capace di elaborazioni teoriche e confronti sul campo, di rifles-

sioni personali e pensiero critico, di incrociare e valorizzare diversi approcci, linguaggi e metodologie. Si coltivano conoscenze e competenze differenti, ma convocate a confrontarsi, a intrecciarsi, e a sollecitarsi reciprocamente: per una ricerca sempre più in profondità, responsabile, capace di condivisione.

As part of the three-year programme 2023–2026, Transformations of the Contemporary. Between Thrusts and Resistances, the year 2024–2025 is dedicated to exploring the theme Sovereignty, Powers, Conflicts.

This is a crossroads of controversial issues that have the utmost social, political and economic centrality: they have their roots in the past, including the more distant past, and unprecedented horizons of expectation open up before them. The proposed learning activities address them in the many different modulations, some of them already present in the field but also opening up innovative perspectives, through the discussion of problematic redefinitions and an enhanced awareness of the inescapable complexity of the uncertain and changing scenarios of our times.

This path unfolds inside a highly interdisciplinary horizon and in an international perspective, thanks to the scientific contribution of professors in international rela-

tions, psychology, philosophy, statistics, medicine, industrial design, economics, linguistics, history, museology, literature and cinema.

The aim is to provide a learning environment that promotes theoretical elaborations and on-field comparisons, personal reflection and critical thinking, the interplay and cross-fertilization of different approaches, languages and methodologies. Multifaceted knowledges and competences are cultivated, and called upon to confront, intertwine and stimulate each other: for increasingly responsible, in-depth, and communally shared research.

Indice / Contents

- 7 Introduzione. Ripensare la sovranità
- 8 I corpi mutevoli della sovranità: una ricostruzione genealogica
- 14 Sovranità in movimento: corpo e potere
- 19 Il corpo sacro del re: la sovranità come teologia politica
- 26 Dal corpo del re al corpo dello Stato
- 34 Popolo e volontà generale
- 40 La sovranità appartiene al popolo
- 46 Sovranità plurale e corpo europeo
- 61 Sovranità post-territoriale e capitalismo delle piattaforme
- 70 Sovranità digitale europea: diritti fondamentali e governo democratico della rete
- 83 Conclusioni: sovranità, infrastrutture e trasformazione del politico

92 Riferimenti bibliografici

99 Marina Calloni
Breve profilo

101 *Leo Lectures*



ISBN 979-12-5704-108-3



9 791257 041083